




ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Bollettino di Vigilanza

Anno III n. 12/2015



pubblicato il 29 gennaio 2016



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici
e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1.	REGOLAMENTI	3
1.1	REGOLAMENTI	5
	Regolamento n. 10 del 22 dicembre 2015	5
	Regolamento concernente il trattamento delle partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché dalle imprese di partecipazione assicurativa e dalle imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane, di cui al Titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), Capo III (partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione) ed al Titolo XV (vigilanza sul gruppo), Capo I (vigilanza sul gruppo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime <i>Solvency II</i> (requisiti di 1° pilastro).....	5
	Regolamento n. 11 del 22 dicembre 2015	20
	Regolamento concernente l’utilizzo da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione dei parametri specifici dell’impresa e dei parametri specifici di gruppo nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell’attività assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), Sezione II (formula standard), articolo 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime <i>Solvency II</i> (requisiti di 1° pilastro).	20
	Regolamento n. 12 del 22 dicembre 2015	29
	Regolamento concernente l’utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 45-bis, 46-bis, 207-octies e 216-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime <i>Solvency II</i> (requisiti di 1° pilastro).	29
	Regolamento n. 13 del 22 dicembre 2015	51
	Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri accessori di cui al Titolo III (esercizio dell’attività assicurativa), Capo IV (fondi propri), Sezione I (determinazione dei fondi propri), articolo 44-quinquies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all’implementazione nazionale delle Linee Guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime <i>Solvency II</i> (requisiti di 1° pilastro).....	51
	Regolamento n. 14 del 22 dicembre 2015	56
	Regolamento concernente il rischio di base ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell’attività assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) Sezione II (formula standard) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime <i>Solvency II</i> (requisiti di 1° pilastro).....	56
	Regolamento n. 15 del 22 dicembre 2015	61
	Regolamento concernente l’applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell’attività assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), Sezione II (formula standard), articolo 45-septies, commi 4 e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime <i>Solvency II</i> (requisiti di 1° pilastro).....	61
	Regolamento n. 16 del 22 dicembre 2015	65

	Regolamento concernente l'applicazione dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), Sezione II (formula standard), articolo 45-septies, commi 8, 9, 10 e 11, e 45-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime <i>Solvency II</i> (requisiti di 1° pilastro).....	65
2.	PROVVEDIMENTI IVASS	73
2.1	<i>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</i>	75
	Provvedimento n. 39 del 4 dicembre 2015	75
	Modalità e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione a partire dall'anno 2016	75
	Provvedimento n. 40 del 15 dicembre 2015	77
	Prova di idoneità per l'anno 2015 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.....	77
	Provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015	88
	Provvedimento recante modifiche al regolamento Isvap n. 34 del 19 marzo 2010 recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.....	88
	Provvedimento n. 42 del 28 dicembre 2015	90
	Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3 del provvedimento Ivass del 5 agosto 2014, n. 18	90
2.2	<i>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</i>	93
	Provvedimento n. 0204366/15 del 10 dicembre 2015	93
	CREDIT AGRICOLE VITA S.p.A. - Inclusione di passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile. Provvedimento	93
	Provvedimento n. 0211712/15 del 21 dicembre 2015	94
	EUROVITA Assicurazioni S.p.A. - Approvazione del rimborso anticipato di tre prestiti subordinati ai sensi dell'art. 45, commi 4 e 6, del d.lgs. n.209/2005 e dell'art. 15, comma 4, del Regolamento n. 19/2008. Provvedimento.....	94
	Provvedimento n. 0214523/15 del 24 dicembre 2015	95
	Assimoco Vita s.p.a. - Ammissibilità, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 22 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, di un prestito subordinato nel calcolo del margine disponibile. Provvedimento.....	95
2.3	<i>MODIFICHE STATUTARIE</i>	96
	Provvedimento n. 0216192/15 del 30 dicembre 2015	96
	Elba Assicurazioni S.p.A. Modifiche statutarie. Provvedimento.....	96
3.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	97
3.1	<i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</i>	99
4.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	139
4.1	<i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i>	141
5.	ALTRE NOTIZIE	145
5.1	<i>TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</i>	147

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, da CNP IAM S.A. a CNP Caution S.A. e a CNP Assurances S.A., tutte con sede in Francia.....	147
Comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Faraday Reinsurance Co. Limited a Faraday Capital Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.....	147
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da The Copenhagen Reinsurance Company (UK) Limited con sede nel Regno Unito a Marlon Insurance Company Limited, con sede nel Regno Unito.	148
Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia in regime di libera prestazione di servizi, dalla Covéa Fleet e dalla Covéa Risks alla MMA IARD S.A. e alla MMA IARD Assurances Mutuelles S.A., aventi tutte sede in Francia.	148
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da Nautilus Indemnity (Europe) Limited (“NIEL”), società con sede in Malta, a Nautilus Indemnity (Ireland) Limited (“NIIL”), società con sede in Irlanda.....	149
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da FNF Title Insurance Company Limited a R&Q Insurance (Malta) Limited (“R&Q”), società aventi entrambe sede a Malta.	149
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Liverpool and London Steamship Protection and Indemnity Association Limited, società con sede nel Regno Unito, a R&Q Insurance (Malta) Limited, società con sede in Malta.	150
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da Scottish Widows plc, Clerical Medical Managed Funds Limited, Halifax Life Limited, Pensions Management (SWF) Limited, Scottish Widows Annuities Limited, Scottish Widows Unit Funds Limited e St Andrew’s Life Limited a Clerical Medical Investment Group Limited., con sede nel Regno Unito.	150
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per rischi situati in Italia, da Sterling Insurance Company Limited a Covea Insurance Plc, società aventi entrambe sede nel Regno Unito.....	151
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni delle Rappresentanze generali per l’Italia di Royal & Sun Alliance Insurance Plc e Sun Insurance Office Limited, società con sede nel Regno Unito, a favore di ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni con sede in Italia. .	151
5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA.....	152
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.	152

1. REGOLAMENTI

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 10 del 22 dicembre 2015

Regolamento concernente il trattamento delle partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché dalle imprese di partecipazione assicurativa e dalle imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane, di cui al Titolo VII (assetto proprietario e gruppo assicurativo), Capo III (partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione) ed al Titolo XV (vigilanza sul gruppo), Capo I (vigilanza sul gruppo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime *Solvency II* (requisiti di 1° pilastro)

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 44-ter, comma 1, 45-bis, comma 2, 79, comma 3, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere b), n. 2, g) ed s), 210-ter, commi 6 e 8;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 68, 69 e 171;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA in tema di trattamento delle partecipazioni;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 recante disposizioni in materia di partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II - Identificazione delle partecipazioni

- Art. 4 (Partecipazioni per possesso azionario e per esercizio di un'influenza notevole o dominante)
- Art. 5 (Partecipazioni negli enti finanziari e creditizi)
- Art. 6 (Partecipazioni strategiche)
- Art. 7 (Partecipazioni consistenti)

Titolo III - Vigilanza dell'IVASS sull'assunzione di partecipazioni

- Art. 8 (Principi generali)
- Art. 9 (Vigilanza e poteri dell'IVASS)
- Art. 10 (Separazione tra proprietà e diritto di voto)

Titolo IV - Obblighi di autorizzazione preventiva e di comunicazione preventiva

- Art. 11 (Fattispecie soggette a comunicazione preventiva e ad autorizzazione)

Capo I - Disciplina autorizzativa

- Art. 12 (Fattispecie da autorizzare)
- Art. 13 (Istanza di autorizzazione)
- Art. 14 (Criteri per l'autorizzazione)
- Art. 15 (Obblighi d'informativa all'IVASS)

Capo II - Obblighi di comunicazione preventiva

- Art. 16 (Fattispecie da comunicare preventivamente)
- Art. 17 (Contenuto della comunicazione)
- Art. 18 (Obblighi d'informativa all'IVASS)

Capo III - Obblighi di comunicazione successiva

- Art. 19 (Comunicazioni successive)

Titolo V - Trattamento delle partecipazioni negli enti finanziari e creditizi ai fini delle deduzioni dai fondi propri di cui all'articolo 68 degli Atti delegati

- Art. 20 (Determinazione del valore delle partecipazioni ai fini delle deduzioni)
- Art. 21 (Calcoli per le deduzioni)
- Art. 22 (Criteri per operare le deduzioni)
- Art. 23 (Aggiustamenti conseguenti alle deduzioni delle partecipazioni indirette)

Titolo VI - Trattamento delle partecipazioni non dedotte per il calcolo del Requisito

Patrimoniale di Solvibilità

Art. 24 (Applicazione della formula standard)

Art. 25 (Applicazione di un modello interno)

Titolo VII - Disposizioni finali

Art. 26 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

Art. 27 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 44-ter, comma 1, 45-bis, comma 2, 79, comma 3, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere b), n. 2, g) ed s), 210-ter, commi 6 e 8, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
 - a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - b) "Atti delegati": il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
 - c) "Autorità competenti rilevanti": le Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
 - d) "Partecipazioni consistenti": le partecipazioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento individuate dall'IVASS ai sensi dell'articolo 79, comma 3-ter, del Codice;
 - e) "Stato terzo non equivalente": Stato per il quale non è stato riconosciuto il regime equivalente ai sensi degli articoli 214-ter e 220-quinquies del Codice.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane, nonché alle imprese di partecipazione assicurativa ed alle imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma

- 2, del Codice che assumono o intendono assumere partecipazioni, sia direttamente che per il tramite di società controllata, fiduciaria o per interposta persona, in altre società, ivi compresa la sottoscrizione di partecipazioni in sede di costituzione o di aumento di capitale.
2. Ai fini di cui all'articolo 210-bis del Codice, l'IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista.
3. Ai fini di cui agli articoli 79, comma 4 e 210-ter, comma 8, del Codice, il presente Regolamento non si applica alle partecipazioni assunte in imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nonché a quelle acquisite in imprese di partecipazione assicurativa o in imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane, per le quali si applicano le disposizioni del Titolo VII, Capo I, del Codice e relative disposizioni attuative.

TITOLO II - IDENTIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 4

(Partecipazioni per possesso azionario e per esercizio di un'influenza notevole o dominante)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, identificano le partecipazioni detenute sulla base di una valutazione svolta con riguardo sia alla singola entità che, per quanto riguarda l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice, al gruppo nel suo complesso.
2. Al fini dell'individuazione di una società controllata o partecipata sulla base delle quote del capitale sociale, detenute direttamente o tramite un rapporto di controllo, rileva:
 - a) il possesso dei diritti di voto nella società, espresso in percentuale;
 - b) il possesso di capitale sociale della società, espresso in percentuale, a prescindere dai diritti di voto.
3. Se il possesso di cui al comma 2, lettere a) o b), è pari o superiore al venti per cento, tale investimento è qualificato come partecipazione.
4. Per le partecipazioni in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione soggetta alle disposizioni del Codice, le valutazioni di cui al comma 2, lettera a), riguardano il capitale sociale ordinario versato di cui all'articolo 69, lettera a), punto i), degli Atti delegati e le valutazioni di cui al comma 2, lettera b), riguardano il capitale sociale ordinario versato e le azioni privilegiate versate di cui all'articolo 69, lettera a), punto v), degli Atti delegati.
5. L'effetto delle variazioni nel capitale sociale delle società controllate o partecipate sulla valutazione di cui ai commi precedenti va identificato ogniqualvolta è calcolato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, a norma dell'articolo 45-quater del Codice.
6. Nell'identificazione di una società partecipata, per esercizio di influenza notevole, rilevano:

Regolamenti

- a) le partecipazioni azionarie detenute nella società ed i potenziali incrementi imputabili alla detenzione di opzioni, *warrant* o strumenti affini;
 - b) i diritti di appartenenza alle mutue ed alle imprese a forma mutualistica ed i potenziali incrementi di tali diritti;
 - c) la rappresentanza nell'organo amministrativo della società partecipata;
 - d) il coinvolgimento nei processi decisionali della società partecipata, fra cui quello sui dividendi o altre distribuzioni;
 - e) la sussistenza di operazioni rilevanti tra la società partecipante e quella partecipata;
 - f) l'interscambio di persone che gestiscono la società partecipante e quella partecipata;
 - g) la fornitura di informazioni tecniche essenziali alla società partecipata.
7. Nell'identificazione di una società controllata, per esercizio di influenza dominante, rilevano i criteri di cui all'articolo 72, comma 2, del Codice.

Art. 5

(Partecipazioni negli enti finanziari e creditizi)

1. Una società controllata o partecipata è trattata al pari di un ente finanziario o creditizio, se si tratta di una società che adempie alle funzioni o svolge le attività elencate nell'articolo 3, paragrafi 1 e 22, della direttiva n. 2013/36/UE o nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva n. 2004/39/CE, anche se l'ente in questione non è soggetto a tali direttive.
2. Ogni partecipazione in un ente finanziario o creditizio in cui i diritti di voto o il capitale sono detenuti indirettamente, tramite un rapporto di controllo, è trattata analogamente alle partecipazioni detenute direttamente.
3. Ai fini della determinazione dei fondi propri dell'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, le partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi includono i prestiti subordinati e gli altri titoli ammissibili, previsti secondo la legislazione settoriale applicabile, detenuti in dette imprese.

Art. 6

(Partecipazioni strategiche)

1. Le partecipazioni strategiche ai sensi dell'articolo 171 degli Atti delegati sono identificate nel modo seguente:
 - a) se si utilizza la formula standard per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, le partecipazioni strategiche sono individuate indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia detenuta in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, in un ente finanziario o creditizio o in qualsiasi altra società controllata o partecipata;
 - b) se si utilizza un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, le partecipazioni strategiche detenute negli enti finanziari e creditizi sono individuate al solo scopo di valutare l'eventuale applicazione dell'articolo 68, paragrafo 3, degli Atti delegati.

2. Al fine di dimostrare la conformità con i requisiti di cui all'articolo 171 degli Atti delegati, le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, non devono suddividere la partecipazione in parti, trattandone alcune come strategiche ed altre no. In particolare:
 - a) nel caso di partecipazione detenuta in un ente finanziario o creditizio, tutti gli investimenti in fondi propri sono strategici;
 - b) nel caso di ogni altra società controllata o partecipata, tutti gli investimenti in strumenti di capitale riguardanti la partecipazione sono strategici.
3. Le imprese devono documentare le valutazioni svolte sui criteri di cui all'articolo 171 degli Atti delegati e di cui al presente articolo, compreso ogni altro fattore pertinente, unitamente al relativo materiale di supporto.

Art. 7

(Partecipazioni consistenti)

1. Ai fini del presente Regolamento, le partecipazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera nn), del Codice sono considerate consistenti quando, da sole o unitamente ad altre già detenute, direttamente o indirettamente, dall'impresa controllante o partecipante risultano pari o superiori al cinque per cento del Patrimonio Netto individuale dell'impresa partecipante, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso di partecipazione detenuta tramite società controllata, il valore della partecipazione da riportare al Patrimonio Netto dell'impresa partecipante è ponderato per l'interessenza complessiva del partecipante indiretto nel partecipante diretto.

TITOLO III

VIGILANZA DELL'IVASS SULL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

Art. 8

(Principi generali)

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 3, comma 1, anche tenuto conto delle partecipazioni già detenute, possono assumere partecipazioni che comportano il controllo o l'influenza notevole o che siano consistenti, soltanto se dall'investimento non deriva pericolo per la stabilità dell'impresa, avuto riguardo in particolare alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società controllata o partecipata ed alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio dell'impresa controllante o partecipante, secondo il principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter del Codice.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 3, comma 1, monitorano gli investimenti in partecipazioni effettuati per verificare nel continuo la sussistenza delle condizioni per la detenzione delle partecipazioni stesse ed i rischi sulla stabilità dell'impresa.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 3, comma 1, nell'assumere partecipazioni che comportano il controllo o l'influenza notevole o che siano consistenti, valutano gli effetti dell'assunzione di partecipazioni sulla propria stabilità con particolare riferimento alle norme in materia di adeguatezza patrimoniale previste dal Titolo XV del Codice e relative disposizioni attuative.

Regolamenti

4. Le ultime società controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice valutano gli effetti dell'assunzione delle partecipazioni, effettuate anche per il tramite di società controllate, sulla stabilità del gruppo con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) situazione di solvibilità del gruppo;
 - b) profili di rischio collegati al governo societario del gruppo ed alle interrelazioni tra le varie entità che lo compongono nonché al rischio di concentrazione degli investimenti;
 - c) idoneità della struttura del gruppo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza;
 - d) adeguatezza delle procedure di gestione del rischio e dei sistemi di controllo interno del gruppo.

Art. 9

(Vigilanza e poteri dell'IVASS)

1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza prudenziale sull'assunzione e sulla detenzione di partecipazioni da parte delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, avendo riguardo, in particolare, alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società controllata o partecipata, all'influenza di tali operazioni sulla struttura patrimoniale dell'impresa e sulla sana e prudente gestione del gruppo nonché sull'esercizio di un'efficace azione di vigilanza, alla dimensione dell'investimento ed ai correlati rischi sulla stabilità dell'impresa e del gruppo, nonché sul rispetto delle norme in materia di adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 8, comma 3.
2. L'IVASS può condizionare o negare l'autorizzazione o l'acquisizione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione dell'impresa o del gruppo o derivi un pericolo per la stabilità della stessa o del gruppo.
3. Qualora dalla detenzione della partecipazione possa derivare un pericolo per la stabilità dell'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, o del gruppo, l'IVASS ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine congruo.
4. Nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 81, commi 3 e 4, del Codice.
5. Nei confronti delle imprese di partecipazione finanziaria mista, i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati d'intesa con l'autorità bancaria competente.

Art. 10

(Separazione tra proprietà e diritto di voto)

1. Le imprese, nel caso di separazione tra proprietà delle partecipazioni ed esercizio dei diritti ad esse connessi, sono tenute agli obblighi del presente Regolamento sia nel caso in cui siano titolari del diritto di voto, sia in quello in cui siano titolari delle partecipazioni.

TITOLO IV
OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA E DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Art. 11

(Fattispecie soggette a comunicazione preventiva e ad autorizzazione)

1. L'assunzione di partecipazioni consistenti è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16.
2. L'assunzione di partecipazioni non consistenti è soggetta ai seguenti obblighi:
 - a) comunicazione preventiva per l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo equivalente;
 - b) comunicazione preventiva per l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa non finanziaria.
3. L'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato terzo non equivalente, è soggetta all'obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 12.
4. Qualora l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole, di cui al comma 3, dia luogo ad una partecipazione consistente, non si applica il comma 1 ma l'operazione è soggetta all'obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 12.

CAPO I

Disciplina autorizzativa

Art. 12

(Fattispecie da autorizzare)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, che intendono acquisire le partecipazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 sono tenute a chiedere la preventiva autorizzazione dell'IVASS.
2. Nel caso in cui la partecipazione di cui al comma 1 sia acquisita tramite una società controllata che sia anche essa sottoposta ai medesimi obblighi di cui al presente Regolamento, è inviata all'IVASS un'unica richiesta di autorizzazione preventiva dalla società di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice unitamente alle valutazioni di cui all'articolo 8 e secondo le modalità di cui all'articolo 13.
- 3 L'autorizzazione è richiesta anche per l'assunzione del controllo di una società tramite la sottoscrizione di azioni connessa alla conversione delle obbligazioni o tramite l'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni. Gli obblighi autorizzativi non riguardano invece le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni di altre società.

Regolamenti

Art. 13 (Istanza di autorizzazione)

1. L'istanza di autorizzazione è trasmessa all'IVASS una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione. Gli eventuali contratti o atti da cui deriva l'acquisizione della partecipazione o l'assunzione dell'impegno all'acquisizione stessa prevedono che l'efficacia degli stessi sia subordinata al rilascio dell'autorizzazione dell'IVASS.
2. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 è preceduta da un'informativa di sintesi in forma scritta che contiene gli elementi essenziali e gli obiettivi dell'operazione da rendere all'IVASS immediatamente, non appena assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti.
3. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 1.
4. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, che intendono acquisire una partecipazione di controllo, all'atto della istanza di autorizzazione verificano il possesso delle condizioni previste dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo. Tali verifiche sono effettuate ai fini dell'applicazione dell'articolo 210-ter e seguenti del Codice.
5. Al procedimento di autorizzazione si applica la disciplina del Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Art. 14 (Criteri per l'autorizzazione)

1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa istante e del gruppo, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla stabilità, sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'IVASS:
 - a) tiene conto della natura dell'attività svolta e dell'andamento gestionale della società acquisita, dell'influenza dell'operazione sulla struttura patrimoniale dell'impresa controllante o partecipante e sul rischio di concentrazione degli investimenti;
 - b) tiene conto degli eventuali legami di qualsiasi natura, inclusi quelli familiari e associativi, tra l'impresa controllante o partecipante e le società di cui si intende acquisire il controllo o l'influenza notevole e altri soggetti, anche non soci, e valuta ogni altro elemento idoneo ad incidere sulla sana e prudente gestione dell'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, o del gruppo;
 - c) tiene conto dell'esistenza di eventuali patti di sindacato di voto o comunque di accordi tra soci, anche in corso di stipulazione, che consentono all'impresa il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscono il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o che comunque hanno per effetto l'esercizio concertato del diritto di voto nella società di cui si intende acquisire il controllo. A tal fine rilevano anche i sindacati di voto aventi ad oggetto azioni o quote di società che sono poste a qualsiasi livello della catena partecipativa di controllo della società in questione.

Art. 15

(Obblighi d'informativa all'IVASS)

1. Se l'operazione autorizzata non è realizzata entro il termine indicato nella istanza di autorizzazione, l'impresa informa tempestivamente l'IVASS delle ragioni per le quali l'operazione non è stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento. L'IVASS tiene conto di tale informativa al fine dell'eventuale esercizio dei poteri di sospensione o revoca dell'autorizzazione.
2. Ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini dell'autorizzazione, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta sono tempestivamente comunicati all'IVASS.

CAPO II

Obblighi di comunicazione preventiva

Art. 16

(Fattispecie da comunicare preventivamente)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, che intendono assumere le partecipazioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, inviano all'IVASS un'informativa in forma scritta, in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi dell'operazione, una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti ed almeno 60 giorni prima del perfezionamento dell'operazione.
2. Le imprese di cui comma 1 che intendono acquisire una partecipazione di controllo, all'atto della comunicazione preventiva verificano il possesso delle condizioni previste dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo. Tali verifiche sono effettuate ai fini dell'applicazione dell'articolo 210-ter e seguenti del Codice.
3. Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita tramite una società controllata che sia anche essa sottoposta ai medesimi obblighi di cui al presente Regolamento, è inviata all'IVASS un'unica comunicazione dalla società di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice unitamente alle valutazioni di cui all'articolo 8.

Art. 17

(Contenuto della comunicazione)

1. La comunicazione di cui all'articolo 16 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 2.

Art. 18

(Obblighi d'informativa all'IVASS)

1. Se l'operazione comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16 non è realizzata entro il termine indicato nella comunicazione, l'impresa informa tempestivamente l'IVASS

delle ragioni per le quali l'operazione non è stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento.

2. Ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini della comunicazione, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta, sono tempestivamente comunicati all'IVASS.

CAPO III

Obblighi di comunicazione successiva

Art. 19 (Comunicazioni successive)

1. Oltre ai relativi obblighi di comunicazione e di autorizzazione preventiva, le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, comunicano le partecipazioni di cui all'articolo 11 mediante la reportistica trimestrale di cui all'articolo 6, lettera e), del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione in materia di presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza.

TITOLO V

TRATTAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NEGLI ENTI FINANZIARI E CREDITIZI AI FINI DELLE DEDUZIONI DAI FONDI PROPRI DI CUI ALL'ARTICOLO 68 DEGLI ATTI DELEGATI

Art. 20 (Determinazione del valore delle partecipazioni ai fini delle deduzioni)

1. Nella determinazione del valore delle partecipazioni in enti finanziari e creditizi ai fini del calcolo di cui all'articolo 68 degli Atti delegati, sono inclusi gli strumenti di capitale e gli altri elementi di fondi propri, siano essi detenuti direttamente o indirettamente tramite un rapporto di controllo, secondo il seguente approccio:
 - a) per le detenzioni dirette, ai fini dell'articolo 68 degli Atti delegati e dell'articolo 21 del presente Regolamento è utilizzato il valore delle partecipazioni negli enti finanziari e creditizi, come stabilito dall'impresa controllante o partecipante secondo i principi di valutazione contemplati dal Codice;
 - b) le partecipazioni in enti finanziari e creditizi, detenute indirettamente tramite un'altra partecipazione in un ente finanziario o creditizio, non sono considerate ai sensi dell'articolo 68 degli Atti delegati, in quanto il loro valore è già stato incluso nel valore della partecipazione detenuta direttamente in un ente finanziario o creditizio ai sensi della lettera a);
 - c) si effettua la deduzione per una partecipazione in un ente finanziario o creditizio detenuta indirettamente solo quando le società controllate tra l'impresa partecipante e la partecipazione finanziaria e creditizia sono diverse dalle partecipazioni finanziarie e creditizie;
 - d) per le altre detenzioni indirette in un ente finanziario o creditizio, ai fini dell'articolo 68 degli Atti delegati è utilizzato il valore della partecipazione, come stabilito dalla società controllata o partecipata, a norma dell'articolo 13 degli Atti delegati;

- e) i valori utilizzati ai fini dell'articolo 68 degli Atti delegati devono rappresentare la misura dell'interessenza dell'impresa controllante o partecipante, detenuta direttamente o indirettamente, relativa alla partecipazione nell'ente finanziario o creditizio.

Art. 21
(Calcoli per le deduzioni)

1. Nel calcolare la percentuale del dieci per cento degli elementi inclusi nell'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati, ai fini del calcolo di cui all'articolo 68 degli Atti delegati, è utilizzato l'importo degli elementi di base dei fondi propri al lordo di eventuali successive deduzioni delle partecipazioni in enti finanziari e creditizi ai sensi del citato articolo 68.
2. Se il valore di tutte le partecipazioni in enti finanziari e creditizi, diverse dalle partecipazioni di cui all'articolo 68, paragrafo 1, degli Atti delegati, non supera il dieci per cento degli elementi previsti all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati ai fini dell'articolo 68, paragrafo 2, degli Atti delegati, non viene operata alcuna deduzione e si applicano gli articoli 23 o 24 del presente Regolamento.
3. Si applica solo l'articolo 68, paragrafo 3, degli Atti delegati nei casi in cui:
 - a) si dimostri, in conformità all'articolo 6 del presente Regolamento che la partecipazione risponde ai criteri relativi a una partecipazione strategica;
 - b) l'impresa controllante o partecipante e la partecipazione siano contemplate nei calcoli sulla base del metodo 1 ai sensi della direttiva n. 2002/87/CE per il conglomerato finanziario cui appartengono o sulla base del metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 216-ter del Codice e relative disposizioni attuative in tema di calcolo della solvibilità di gruppo.

Art. 22
(Criteri per operare le deduzioni)

1. Se le deduzioni di cui all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, degli Atti delegati non possono essere operate dal livello corrispondente, come prescritto dall'articolo 68, paragrafo 5, degli Atti delegati, le imprese operano nel seguente modo:
 - a) se gli elementi da dedurre non sono classificati nei livelli di cui all'articolo 68, paragrafo 5, degli Atti delegati, tutte le deduzioni vanno operate a partire dall'importo degli elementi previsti all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati;
 - b) se l'importo della deduzione è superiore all'importo da cui deve essere dedotto, l'eccedenza va dedotta come segue:
 - aa) le detenzioni di strumenti aggiuntivi di livello 1 superiori agli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), degli Atti delegati si deducono dagli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati;
 - bb) le detenzioni di strumenti di livello 2 superiori ai fondi propri di base di cui all'articolo 72 degli Atti delegati sono dedotte prima dagli elementi inclusi nell'articolo 69, lettera a),

punti iii), v) e lettera b), degli Atti delegati e poi dagli elementi previsti all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati fino al completamento della deduzione.

Art. 23

(Aggiustamenti conseguenti alle deduzioni delle partecipazioni indirette)

1. Quando è effettuata la deduzione del valore di una partecipazione in un ente finanziario o creditizio detenuta indirettamente, in tutto o in parte, in conformità all'articolo 68 degli Atti delegati, le imprese controllanti o partecipanti devono, esclusivamente ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità:
 - a) ridurre, per l'importo di tale deduzione, il valore della società controllata o partecipata detenuta direttamente;
 - b) seguire, per l'adeguamento di cui alla lettera a), quanto indicato dall'articolo 68, paragrafo 5, degli Atti delegati e dall'articolo 22 del presente Regolamento.

TITOLO VI

**TRATTAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NON DEDOTTE PER IL CALCOLO DEL
REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ**

Art. 24

(Applicazione della formula standard)

1. Il presente articolo si applica alle imprese che utilizzano la formula standard per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in relazione ai rischi derivanti dalle società controllate o partecipate detenute direttamente.
2. Quando l'impresa detiene come attività elementi di fondi propri di una società controllata o partecipata, sul valore di tali elementi non dedotto dai fondi propri dell'impresa controllante o partecipante a seguito dell'applicazione dell'articolo 68 degli Atti delegati, il fabbisogno di capitale si calcola secondo la formula standard.
3. L'impresa applica la formula standard come segue:
 - a) le detenzioni del capitale sociale ordinario o delle azioni privilegiate della società controllata o partecipata sono trattate come strumenti di capitale che applicano il sottomodulo del rischio azionario di cui agli articoli 169 e 170 degli Atti delegati;
 - b) le detenzioni in passività subordinate emesse dalla società controllata o partecipata devono essere trattate come strumenti finanziari, tenendo conto delle condizioni contrattuali e dell'applicazione eventuale dello *stress* di mercato, compreso il tasso di interesse, lo *spread*, la valuta, la concentrazione e altri sottomoduli di rischio, se del caso;
 - c) le detenzioni di cui sopra, che presentano elementi di tipo azionario e obbligazionario, devono essere trattate in conformità con quanto previsto dagli articoli 45-septies, commi 8, 9, 10 e 11 e 45-novies del Codice e relative disposizioni attuative in tema di rischio di mercato e di inadempimento della controparte.

Art. 25

(Applicazione di un modello interno)

1. Il presente articolo si applica alle imprese che si avvalgono di un modello interno, completo o parziale, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in relazione ai rischi derivanti dalle società controllate o partecipate.
2. Quando un'impresa detiene come attività elementi di fondi propri di una società controllata o partecipata, i rischi derivanti dal valore di tali elementi non dedotti dai fondi propri dell'impresa controllante o partecipante a seguito dell'applicazione dell'articolo 68 degli Atti delegati, sono riflessi nel modello interno.
3. L'impresa deve riportare nel modello interno tutti i rischi quantificabili rilevanti derivanti dalle società controllate o partecipate, tenendo conto delle esposizioni verso tali società, incluse le detenzioni di attività e passività subordinate. Le misure pertinenti di tali rischi devono essere integrate nel modello.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 26

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Il Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Ai procedimenti di autorizzazione preventiva pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008.

Art. 27

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Per il Direttorio Integrato
Il Consigliere
(ex art. 9, comma 2 dello Statuto IVASS)

Elenco degli Allegati

Allegato 1 – Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione all'assunzione del controllo o influenza notevole nelle società di cui all'art. 11, commi 3 e 4.

Allegato 2 – Documentazione da allegare alla comunicazione preventiva dell'assunzione di partecipazioni di cui all'articolo 16.

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa /Regolamenti.

Regolamento n. 11 del 22 dicembre 2015

Regolamento concernente l'utilizzo da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione dei parametri specifici dell'impresa e dei parametri specifici di gruppo nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), Sezione II (formula standard), articolo 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime *Solvency II* (requisiti di 1° pilastro).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-sexies, comma 7, 45-terdecies, 66-quater, 206-bis, commi 1, 2 e 3, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 218, 219, 220, 338 e 356 e l'allegato XVII;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, dell'uso di parametri specifici dell'impresa conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTE le Linee guida emanate da EIOPA in tema di parametri specifici dell'impresa;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II USP

- Art. 4 (Adozione degli USP)

Capo I - Dati per il calcolo degli USP

- Art. 5 (Standard di qualità dei dati)
- Art. 6 (Adozione del giudizio esperto nella determinazione degli USP)
- Art. 7 (Aggiustamenti dei dati per migliorarne il livello di adeguatezza)
- Art. 8 (Aggiustamenti dei dati per eliminare gli effetti degli eventi catastrofici)
- Art. 9 (Aggiustamenti dei dati per riflettere gli accordi riassicurativi)
- Art. 10 (Calcolo del fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale nell'ambito del rischio di tariffazione)

Capo II - Rispetto dei requisiti nel continuo

- Art. 11 (Rispetto dei requisiti di utilizzo degli USP nel continuo)
- Art. 12 (Misure correttive)

Capo III - Utilizzo degli USP su richiesta dell'IVASS

- Art. 13 (Richiesta di utilizzo degli USP da parte dell'IVASS)

TITOLO III GSP

- Art. 14 (Istanza di autorizzazione all'uso dei GSP)
- Art. 15 (Utilizzo dei GSP ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo)
- Art. 16 (Utilizzo degli USP nel calcolo della solvibilità di gruppo con il metodo della deduzione e aggregazione)
- Art. 17 (Qualità dei dati di gruppo)

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 (Entrata in vigore)

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-bis, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal Codice legislativo 7, settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
 - a) "Atti delegati", il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
 - b) "Codice", il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - c) "Giudizio esperto", il giudizio operato nel rispetto dell'articolo 2 degli Atti delegati;
 - d) "USP", parametri specifici dell'impresa, di cui all'articolo 45-sexies, comma 7, del Codice;
 - e) "GSP", parametri specifici di gruppo, di cui all'articolo 338 degli Atti delegati;
 - f) "Regolamento UE 2015/498", il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione;
 - g) "Ultima società controllante italiana", l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II
USP

Art. 4
(Adozione degli USP)

1. In applicazione dell'articolo 45-sexies, comma 7, del Codice, l'impresa, nel calcolo del requisito patrimoniale, può sostituire il sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard, di cui all'articolo 218 degli Atti delegati, con uno o più USP se la formula standard non porta ad una rappresentazione appropriata dei propri rischi.
2. L'utilizzo degli USP è soggetto all'autorizzazione dell'IVASS, rilasciata in coerenza con la procedura di approvazione di cui al Regolamento UE 2015/498.
3. Ferma restando l'applicabilità della disciplina sui modelli interni parziali, di cui agli articoli 46-bis, 46-ter e da 46-novies a 46-quinquiesdecies del Codice, l'utilizzo degli USP soggetti all'autorizzazione dell'IVASS, rilasciata in coerenza con la procedura di approvazione di cui al Regolamento UE 2015/498, non ammette modifiche ai metodi standardizzati, applicati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 220 degli Atti delegati.
4. Gli *input* utilizzati per il calcolo degli USP sono i medesimi o sono comunque coerenti con quelli utilizzati per calcolare le riserve tecniche.

5. Le valutazioni che portano all'individuazione degli USP e quelle inerenti alla loro determinazione rientrano nell'ambito delle attività svolte dal sistema di gestione dei rischi dell'impresa.
6. La funzione attuariale, in applicazione del principio di cui all'articolo 30-sexies, comma 1, lettera i), del Codice contribuisce alle valutazioni di cui al comma 5 ed alle verifiche di coerenza dei dati di cui al comma 4.

CAPO I
Dati per il calcolo degli USP

Art. 5
(Standard di qualità dei dati)

1. L'impresa assicura il rispetto degli standard di qualità dei dati di cui all'articolo 219 degli Atti delegati in relazione a ciascun USP, indipendentemente dalla significatività del segmento per il quale esso si utilizza o dalla natura, portata e complessità dei rischi a cui si riferisce detto parametro.

Art. 6
(Adozione del giudizio esperto nella determinazione degli USP)

1. Nella determinazione degli USP, l'impresa può adottare ipotesi definite sulla base del giudizio esperto solo per aggiustamenti a dati esistenti volti a migliorare l'aderenza dei dati ai criteri di cui all'articolo 219 degli Atti delegati.
2. Nella determinazione degli USP l'impresa non può adottare ipotesi definite sulla base del giudizio esperto per sostituire dati mancanti, né per allungare le serie storiche, né per aumentare il livello di granularità dei dati.
3. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa dimostra il rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 7
(Aggiustamenti dei dati per migliorarne il livello di adeguatezza)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, nella determinazione degli USP l'impresa aggiusta i dati storici per eliminare gli effetti di rischi che non sono rilevanti nei dodici mesi successivi alla data di riferimento.
2. Non sono ammessi aggiustamenti dei dati che possano alterare la variabilità del rischio oggetto di misurazione.

Art. 8
(Aggiustamenti dei dati per eliminare gli effetti degli eventi catastrofici)

1. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a)(i), a)(ii), c)(i) e c)(ii), degli Atti delegati, l'impresa applica il metodo del rischio di tariffazione, di cui all'articolo 220, paragrafo 1, lettera a), degli Atti delegati, e definisce politiche e procedure interne volte a:
 - a) identificare le perdite derivanti da eventi catastrofici;

- b) aggiustare i dati per eliminare le perdite derivanti da sinistri catastrofali di cui al punto a), ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato XVII, punto B., paragrafo 2, lettera e), degli Atti delegati;
- 2. Le politiche e procedure di cui al comma 1 sono stabili e coerenti nel tempo e possono prevedere il ricorso al giudizio esperto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6.
 - 3. Gli aggiustamenti di cui al presente articolo sono coerenti con i criteri usati dall'impresa per definire le perdite derivanti da eventi catastrofali nelle valutazioni del requisito patrimoniale. In particolare:
 - a) per i parametri di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a)(i) ed a)(ii), degli Atti delegati la coerenza è da riferirsi ai criteri utilizzati per il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione danni;
 - b) per i parametri di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere c)(i) e c)(ii), degli Atti delegati la coerenza è da riferirsi ai criteri utilizzati per il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia.

Art. 9

(Aggiustamenti dei dati per riflettere gli accordi riassicurativi)

- 1. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a)(iv) e c)(iv), degli Atti delegati l'impresa applica uno dei due metodi del rischio di riservazione di cui all'articolo 220, paragrafo 1, lettera b), degli Atti delegati, e definisce politiche e procedure interne volte ad aggiustare i dati per eliminare gli effetti delle pertinenti coperture riassicurative ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato XVII, punto C., paragrafo 2, lettera c), e punto D., paragrafo 2, lettera f) degli Atti delegati.
- 2. Le politiche e procedure di cui al comma 1 sono stabili e coerenti nel tempo e possono prevedere il ricorso al giudizio esperto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6.
- 3. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a)(i) e c)(i), degli Atti delegati, in aggiunta a quanto disposto all'articolo 8 del presente Regolamento, l'impresa applica anche le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, riferite all'aggiustamento dei dati per eliminare gli effetti delle coperture riassicurative, ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato XVII, punto B., paragrafo 2, lettera d), degli Atti delegati.
- 4. L'impresa verifica che i dati utilizzati per calcolare gli USP di cui al comma 3 riflettano anche la politica riassicurativa dell'impresa nei dodici mesi successivi alla data di riferimento.
- 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'impresa garantisce che le modifiche della ritenzione assicurativa negli accordi di riassicurazione non proporzionale siano adeguatamente considerate, nei casi in cui esse abbiano un impatto sulla volatilità del rischio di riservazione.

Art. 10

(Calcolo del fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale nell'ambito del rischio di tariffazione)

1. Ai fini della sostituzione dei parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a)(iii) e c)(iii), degli Atti delegati, l'impresa applica il metodo della riassicurazione non proporzionale di cui all'articolo 220, paragrafo 1, lettera c), degli Atti delegati, e assicura che sia i dati al lordo sia quelli al netto della riassicurazione non proporzionale rispettino i criteri di cui al presente Capo per i dodici mesi successivi alla data di riferimento.
2. In particolare, i dati netti di cui al comma 1 dovranno:
 - a) riflettere gli effetti delle coperture riassicurative non proporzionali vigenti e la politica riassicurativa non proporzionale dell'impresa;
 - b) escludere gli effetti di altri tipi di riassicurazioni non proporzionali non più vigenti, che erano però esistenti all'epoca a cui i dati si riferiscono;
 - c) mantenere inalterato il livello di granularità di dati.
3. I dati netti sono considerati completi soltanto se la volatilità del rischio di tariffazione espressa dai dati può essere considerata rappresentativa della volatilità nei dodici mesi successivi alla data di riferimento.

CAPO II

Rispetto dei requisiti nel continuo

Art. 11

(Rispetto dei requisiti di utilizzo degli USP nel continuo)

1. Il rispetto dei requisiti su cui si basa l'autorizzazione all'utilizzo degli USP è parte della valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter del Codice.
2. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS nel caso in cui siano intervenute modifiche significative agli elementi forniti nell'ambito del procedimento di autorizzazione disciplinato dal Regolamento UE 2015/498, fornendo i dettagli necessari sulle modifiche significative intervenute.
3. Quando l'utilizzo di nuovi dati comporta modifiche significative, l'impresa, oltre agli adempimenti di cui al comma 2, trasmette, su richiesta dell'IVASS, tutti gli elementi di dettaglio inerenti al calcolo degli USP, operato con i nuovi dati, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti su cui si basa l'autorizzazione.
4. L'impresa che viene a conoscenza del fatto che l'applicazione di un metodo standardizzato, diverso da quello associato all'USP per cui ha ottenuto l'autorizzazione, fornisca un risultato più accurato al fine di soddisfare i requisiti di calibrazione di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, del Codice, presenta tempestivamente all'IVASS una nuova istanza di autorizzazione per l'uso di un nuovo USP, calcolato utilizzando tale metodo standardizzato alternativo.

Art. 12
(Misure correttive)

1. Nel caso in cui non siano più rispettati i requisiti su cui si basa l'autorizzazione, l'IVASS revoca l'autorizzazione all'utilizzo di USP, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento UE 2015/498, a meno che la portata della non conformità, le azioni che l'impresa intende adottare e il tempo necessario per la loro realizzazione consentano il ripristino di detti requisiti entro il termine di tre mesi.

CAPO III
Utilizzo degli USP su richiesta dell'Ivass

Art. 13
(Richiesta di utilizzo degli USP da parte dell'IVASS)

1. L'IVASS, in applicazione dell'articolo 45-terdecies del Codice, individua e comunica all'impresa quali fra i parametri standard di cui all'articolo 218 degli Atti delegati devono essere sostituiti da USP, in quanto il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard.
2. Nelle determinazioni di cui al comma 1, l'IVASS considera, qualora rilevanti, i seguenti elementi:
 - a) le risultanze emerse nell'ambito del processo di controllo prudenziale;
 - b) la natura, il tipo e l'entità dello scostamento;
 - c) la probabilità e l'ampiezza dell'impatto negativo per i contraenti e i beneficiari;
 - d) il livello di sensibilità delle ipotesi che determinano lo scostamento;
 - e) la durata e volatilità attese dello scostamento.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, l'IVASS indica il termine entro cui l'impresa è tenuta a presentare l'istanza di cui all'articolo 1 del Regolamento UE 2015/498, tenendo conto delle specificità dell'impresa e delle circostanze eventualmente rappresentate da quest'ultima all'IVASS. L'istanza dell'impresa deve contenere anche l'individuazione del metodo standardizzato che, nell'ambito dei metodi riportato nell'allegato XVII degli Atti delegati, fornisce il risultato più accurato al fine di soddisfare i requisiti di calibrazione di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, del Codice.

TITOLO III
GSP

Art. 14
(Istanza di autorizzazione all'uso dei GSP)

1. L'ultima società controllante italiana che richiede l'autorizzazione dell'IVASS, per sostituire, nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo, un sottoinsieme dei parametri della formula standard con uno o più GSP, applica le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 13.
2. Il procedimento di autorizzazione dei GSP, di cui al comma 1, è attuato adottando le medesime modalità definite per gli USP dal Regolamento UE 2015/498.

Regolamenti

Art. 15

(Utilizzo dei GSP ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo)

1. L'ultima società controllante italiana che calcola il requisito patrimoniale di gruppo con il metodo dei conti consolidati, o come combinazione del metodo della deduzione e aggregazione con quello dei conti consolidati ai sensi dell'articolo 216-ter e relativo Regolamento IVASS di attuazione e dell'articolo 216-quinquies del Codice, può utilizzare i parametri specifici di gruppo solo sui dati consolidati, calcolati ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 338 e 356 degli Atti delegati.

Art. 16

(Utilizzo degli USP nel calcolo della solvibilità di gruppo con il metodo della deduzione e aggregazione)

1. Nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo operato con il metodo della deduzione e aggregazione ai sensi dell'articolo 216-ter, comma 5, del Codice, non è consentito l'utilizzo del GSP.
2. Nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo operato con il metodo di cui al comma 1, l'ultima società controllante italiana utilizza gli USP autorizzati per il calcolo del requisito individuale delle imprese del gruppo.

Art. 17

(Qualità dei dati di gruppo)

1. Al fine di garantire la coerenza tra le ipotesi statistiche alla base dei dati utilizzati a livello di singola entità e a livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana, su richiesta dell'IVASS, dimostra, con evidenze appropriate, che la natura del *business* del gruppo e il suo profilo di rischio sono simili a quelli delle singole imprese che forniscono i dati.
2. L'ultima società controllante italiana verifica se l'effetto di riduzione del rischio derivante dai contratti di riassicurazione o dall'utilizzo di società veicolo che emerge dai dati delle singole imprese del gruppo riguarda anche i dati consolidati del gruppo.
3. Nei casi in cui la verifica di cui al comma 2 non dia esito positivo, l'ultima società controllante italiana applica opportuni aggiustamenti ai dati ai fini del rispetto delle condizioni di cui al Titolo II, Capo I.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 18

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Per il Diretorio Integrato
Il Consigliere
(ex art. 9, comma 2 dello Statuto IVASS)

Regolamento n. 12 del 22 dicembre 2015

Regolamento concernente l'utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 45-bis, 46-bis, 207-octies e 216-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime *Solvency II* (requisiti di 1° pilastro).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter e gli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies, 206-bis, 207-octies, 216-ter, 216-quinquies e 216 sexies del Codice;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, il Titolo I, Capo VI, Sezioni 1-9 e il Titolo II, Capo II, Sezioni 1-2;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTE le Linee guida emanate da EIOPA in tema di utilizzo dei modelli interni;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE E MODIFICHE DEL MODELLO INTERNO

- Art. 4 (Richiesta di autorizzazione del modello interno)
- Art. 5 (Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali)
- Art. 6 (Definizione di modifica rilevante al modello)
- Art. 7 (Comunicazione periodica di modifiche)
- Art. 8 (Valutazione dell'effetto congiunto delle modifiche minori al modello)

TITOLO III – REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DEL MODELLO INTERNO

CAPO I

Prova dell'utilizzo di cui all'articolo 46-novies del Codice

- Art. 9 (Miglioramento della qualità del modello interno)
- Art. 10 (Prova dell'utilizzo e modifiche al modello interno)
- Art. 11 (Comprensione del modello interno)
- Art. 12 (Sostegno al processo decisionale)

CAPO II

Standard di qualità statistica di cui all'articolo 46-decies del Codice

- Art. 13 (Significatività nella formulazione di ipotesi)
- Art. 14 (Governo del processo di formulazione di ipotesi)
- Art. 15 (Comunicazione e incertezza nella formulazione di ipotesi)
- Art. 16 (Documentazione della formulazione di ipotesi)
- Art. 17 (Convalida della formulazione di ipotesi)
- Art. 18 (Fasi del calcolo soggette alla valutazione di coerenza)
- Art. 19 (Aspetti della valutazione di coerenza)
- Art. 20 (Modalità di valutazione della coerenza)
- Art. 21 (Conoscenza del profilo di rischio)
- Art. 22 (Ricchezza della distribuzione di probabilità prevista)
- Art. 23 (Arricchimento della distribuzione di probabilità prevista)

CAPO III

Standard di calibrazione di cui all'articolo 46-undecies del Codice

- Art. 24 (Conoscenza delle approssimazioni in condizioni di perdite estreme)
- Art. 25 (Uso di un'altra variabile sottesa)
- Art. 26 (Misure di gestione in caso di utilizzo di un orizzonte temporale superiore a un anno)

CAPO IV

Attribuzione di utili e perdite di cui all'articolo 46-duodecies del Codice

Art. 27 (Attribuzione di utili e perdite)

CAPO V

Standard di convalida del modello di cui all'articolo 46-terdecies del Codice

Art. 28 (Politica di convalida e relazione di convalida)

Art. 29 (Ambito di applicazione e finalità del processo di convalida)

Art. 30 (Significatività)

Art. 31 (Qualità del processo di convalida)

Art. 32 (Governo del processo di convalida)

Art. 33 (Ruoli nel processo di convalida)

Art. 34 (Indipendenza del processo di convalida)

Art. 35 (Applicazione degli strumenti di convalida)

Art. 36 (Prove di *stress* e analisi degli scenari)

Art. 37 (Serie di dati)

CAPO VI

Standard di documentazione di cui all'articolo 46-quaterdecies del Codice

Art. 38 (Procedure di controllo della documentazione)

Art. 39 (Documentazione delle metodologie)

Art. 40 (Documentazione relativa alle lacune del modello interno)

Art. 41 (Adeguatezza della documentazione in relazione ai destinatari)

Art. 42 (Manuali d'uso o descrizioni del processo)

Art. 43 (Risultanze del modello per la prova dell'utilizzo)

Art. 44 (Documentazione del *software* e delle piattaforme di modellizzazione)

TITOLO IV - UTILIZZO DI MODELLI E DATI ESTERNI DI CUI ALL'ARTICOLO 46-QUINQUESDECIES DEL CODICE

Art. 45 (Modelli e dati esterni)

Art. 46 (Dati esterni)

Art. 47 (Comprensione del modello esterno)

Art. 48 (Riesame della scelta del modello e dei dati esterni)

Art. 49 (Integrazione dei modelli esterni nella struttura del modello interno)

Art. 50 (Processo di convalida nel contesto dei modelli e dei dati esterni)

Art. 51 (Documentazione nel contesto dei modelli e dei dati esterni)

Art. 52 (Responsabilità dell'impresa nel contesto dei modelli e dei dati esterni)

Art. 53 (Ruolo dei fornitori di servizi nell'utilizzo di dati e modelli esterni)

TITOLO V - MODELLI INTERNI DI GRUPPO

Art. 54 (Documentazione da presentare in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell'articolo 207-octies del Codice)

Art. 55 (Estensione dell'ambito di applicazione dell'utilizzo di un modello interno di gruppo)

Art. 56 (Specifiche tecniche in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo di cui all'articolo 207-octies del Codice)

Art. 57 (Estensione dell'utilizzo e dell'ambito di applicazione dei modelli interni di gruppo di cui all'articolo 207-octies del Codice)

Art. 58 (Caratteristiche specifiche della prova di utilizzo dei modelli interni di gruppo di cui all'articolo 207-octies del Codice)

Art. 59 (Politica per le modifiche del modello nel caso di modelli interni di gruppo ai sensi dell'articolo 207-octies del Codice)

Art. 60 (Convalida per i modelli interni di gruppo ai sensi dell'articolo 207-octies del Codice)

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 (Pubblicazione ed entrata in vigore).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-bis, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
 - a) "Codice", il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - b) "Atti delegati", il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
 - c) "Regolamento UE 2015/460", il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - d) "Regolamento UE 2015/461", il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - e) "Giudizio esperto", il giudizio operato nel rispetto dell'articolo 2 degli Atti delegati;
 - f) "Ultima società controllante italiana", l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice;
 - g) "Modello interno di gruppo", sia un modello interno da usare per calcolare unicamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato di cui all'articolo 216-ter del Codice, sia un modello interno da usare per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno un'impresa inclusa nell'ambito di

- applicazione di tale modello interno di gruppo (modello interno di gruppo ai sensi dell'articolo 207-octies del Codice);
- h) "Richiedente ai sensi dell'articolo 207-octies", ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, del Codice e le sue imprese controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, del Codice che abbiano presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno;
 - i) "Ricchezza della distribuzione di probabilità", il concetto che si determina essenzialmente in due dimensioni: il grado di conoscenza, da parte dell'impresa, del profilo di rischio rispecchiato nell'insieme di eventi alla base della distribuzione di probabilità prevista e la capacità del metodo di calcolo scelto di trasformare tali informazioni in una distribuzione di valori monetari correlati alle variazioni dei fondi propri di base. Il concetto di ricchezza non dovrebbe ridursi al livello di dettaglio della distribuzione di probabilità prevista, poiché anche una previsione sotto forma di funzione continua potrebbe risultare povera di informazione;
 - l) "Misura di rischio di riferimento", il valore a rischio (VAR) dei fondi propri di base soggetto a un livello di confidenza del 99,5% su un periodo di un anno, come previsto dall'articolo 45-ter, comma 4, del Codice;
 - m) "Formule analitiche chiuse", formule matematiche dirette che pongono in relazione la misura del rischio scelta dall'impresa con quella di riferimento definita in precedenza;
 - n) "t=0", la data in cui l'impresa effettua il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al proprio modello interno;
 - o) "t=1", un anno dopo la data in cui l'impresa effettua il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al proprio modello interno.

Articolo 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE E MODIFICHE DEL MODELLO INTERNO

Art. 4
(Richiesta di autorizzazione del modello interno)

1. L'impresa, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento UE 2015/460, allega alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno tutti i documenti necessari a comprovare che il modello interno soddisfi i requisiti di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III del Codice e agli Atti Delegati.

Articolo 5

(Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali)

1. La politica per la modifica dei modelli interni di cui all'articolo 46-quater del Codice tiene conto di tutte le fonti di cambiamenti suscettibili di avere un impatto sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità e, in particolare, delle modifiche che incidono:
 - a) sul sistema di governo societario dell'impresa;
 - b) sulla conformità dell'impresa ai requisiti per l'utilizzo del modello interno;
 - c) sull'adeguatezza delle specifiche tecniche del modello interno dell'impresa;
 - d) sul profilo di rischio dell'impresa.
2. La politica per le modifiche del modello di cui al comma 1:
 - a) indica quando una modifica del modello interno è considerata rilevante o minore e quando una combinazione di modifiche non rilevanti è considerata una modifica rilevante;
 - b) stabilisce i requisiti di *governance* associati alle modifiche apportate al modello interno, compresi quelli riferibili all'approvazione da parte dell'organo amministrativo e dei livelli gerarchici interni, alla comunicazione interna, alla documentazione e alla convalida delle modifiche.
3. L'inclusione nel modello interno di nuovi elementi quali, ad esempio, ulteriori rischi o settori di attività, è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, secondo la procedura di cui all'articolo 7 del Regolamento UE 2015/460.
4. L'aggiornamento dei parametri del modello interno va considerata come una potenziale fonte di modifiche allo stesso.

Articolo 6

(Definizione di modifica rilevante al modello)

1. Per identificare una modifica rilevante al modello interno di cui all'articolo 46-quater, comma 3, del Codice, l'impresa elabora e utilizza una serie di indicatori qualitativi e quantitativi fondamentali, incluso l'impatto quantitativo di una modifica del modello sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità o su singole componenti del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
2. Gli indicatori elaborati, ai sensi del comma 1, tengono conto delle caratteristiche specifiche dell'impresa e del proprio modello interno.

Articolo 7

(Comunicazione periodica di modifiche)

1. L'impresa comunica all'IVASS trimestralmente o, laddove necessario, con frequenza maggiore, le modifiche minori al proprio modello interno di cui all'articolo 46-quater, comma 4, del Codice.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa mediante una relazione di sintesi che descrive sia gli impatti quantitativi e qualitativi di ciascuna modifica, sia l'effetto quantitativo e qualitativo cumulativo approssimato della combinazione di tutte le modifiche sul modello interno autorizzato.

Articolo 8

(Valutazione dell'effetto congiunto delle modifiche minori al modello)

1. Per valutare se una combinazione di modifiche minori di cui all'articolo 7, comma 1, sia da considerarsi una modifica rilevante, l'impresa utilizza come riferimento l'ultimo modello interno autorizzato.

TITOLO III

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DEL MODELLO INTERNO

CAPO I

Prova dell'utilizzo di cui all'articolo 46-novies del Codice

Articolo 9

(Miglioramento della qualità del modello interno)

1. L'utilizzo del modello interno nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e dei processi decisionali dell'impresa deve produrre incentivi volti a un continuo miglioramento della sua qualità.

Articolo 10

(Prova dell'utilizzo e modifiche al modello interno)

1. Nel processo di miglioramento della qualità del modello interno, quando una modifica rilevante è stata approvata internamente dall'organo amministrativo, l'impresa è in grado di dimostrare la conformità con la prova dell'utilizzo del modello interno di cui all'articolo 46-*novies* del Codice, prendendo in considerazione:
 - a) le diverse componenti della prova dell'utilizzo;
 - b) i differenti utilizzi del proprio sistema di governo societario.
2. L'impresa individua in termini adeguati e giustifica l'intervallo temporale tra l'identificazione della necessità di una modifica al modello interno e l'effettiva attuazione della modifica.
3. Nell'ipotesi di richiesta di una modifica rilevante di cui all'articolo 6, l'impresa pone in essere presidi atti ad assicurare che, durante la fase di autorizzazione, l'utilizzo del modello interno nel proprio processo decisionale permanga adeguato.

Articolo 11

(Comprensione del modello interno)

1. L'impresa prende in considerazione diversi approcci per assicurare la comprensione del modello interno da parte dell'organo amministrativo e dai relativi utilizzatori del modello interno a fini decisionali.
2. L'IVASS, al fine di valutare la comprensione del modello interno, può convocare:
 - a) i membri dell'organo amministrativo e di controllo;
 - b) le persone che rivestono posizioni chiave nel sistema di governo e gestione del modello interno.

3. L'IVASS può procedere al riesame della documentazione dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione o dei pertinenti organi decisionali, per valutare l'osservanza da parte dell'impresa ai requisiti della prova dell'utilizzo.

Articolo 12

(Sostegno al processo decisionale)

1. L'impresa assicura e dimostra, ai sensi dell'articolo 226 degli Atti Delegati e dell'articolo 46-*novies* del Codice, che il modello interno è utilizzato nel processo decisionale.
2. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale di un fondo separato, l'impresa si conforma all'articolo 81 degli Atti Delegati illustrando le modalità con cui assicura la coerenza tra tali risultati, come richiesto dall'articolo 223 degli Atti Delegati.

CAPO II

Standard di qualità statistica di cui all'articolo 46-*decies* del Codice

Articolo 13

(Significatività nella formulazione di ipotesi)

1. L'impresa formula ipotesi e utilizza il giudizio esperto, tenendo conto in particolare della significatività dell'impatto dell'uso di ipotesi avendo riguardo alle disposizioni del presente Capo.
2. L'impresa valuta la significatività di cui al comma 1 tenendo conto sia degli indicatori quantitativi, sia di quelli qualitativi e prendendo in considerazione le condizioni di perdite estreme. L'impresa valuta gli indicatori considerati globalmente.

Articolo 14

(Governo del processo di formulazione di ipotesi)

1. La formulazione di ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto di cui all'articolo 15 sono documentati e oggetto di un processo di convalida ai sensi degli articoli 241 e 242 degli Atti Delegati e dell'articolo 17 del presente Regolamento.
2. Le ipotesi sono formulate e utilizzate in modo coerente, nel tempo e nell'ambito dell'impresa, e sono adeguate all'uso a cui sono destinate.
3. L'impresa approva le ipotesi a livelli di responsabilità sufficientemente elevati, e comunque coerenti con la loro significatività, e prevede l'approvazione da parte dell'organo amministrativo per le ipotesi più significative.

Articolo 15

(Comunicazione e incertezza nella formulazione di ipotesi)

1. Le procedure concernenti l'individuazione delle ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto per la scelta delle ipotesi, sono volte a ridurre il rischio di malintesi o errori di comunicazione fra i diversi attori del processo.

Regolamenti

2. L'impresa istituisce un processo di riscontro formale e documentato tra i fornitori e gli utenti di giudizi esperti significativi e delle ipotesi che ne scaturiscono.
3. L'impresa rende trasparente l'incertezza delle ipotesi e la connessa variazione dei risultati finali.

Articolo 16

(Documentazione della formulazione di ipotesi)

1. L'impresa documenta il processo di formulazione dell'ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto, in modo tale che il processo risulti trasparente.
2. L'impresa include nella documentazione le ipotesi formulate e la loro rilevanza, gli esperti coinvolti in tale attività, l'uso cui sono destinate e il periodo di validità.
3. L'impresa documenta le motivazioni alla base delle scelte operate, comprese quelle riconducibili alla base informativa utilizzata, in maniera sufficientemente dettagliata da rendere trasparenti sia le ipotesi, sia la procedura ed i criteri decisionali usati per la scelta delle ipotesi e il rigetto di altre alternative.
4. L'impresa garantisce che gli utilizzatori di ipotesi rilevanti ricevano informazioni scritte chiare ed esaurienti in merito a tali ipotesi.

Articolo 17

(Convalida della formulazione di ipotesi)

1. L'impresa convalida il processo per la scelta delle ipotesi e per il ricorso al giudizio esperto.
2. Ai fini della convalida di cui al comma 1, l'impresa:
 - a) assicura che il processo e gli strumenti per la convalida delle ipotesi e, in particolare, per il ricorso al giudizio esperto siano documentati;
 - b) registra le modifiche delle ipotesi significative apportate in relazione a nuove informazioni e analisi, motivando le modifiche e gli scostamenti delle realizzazioni concrete rispetto alle ipotesi significative;
 - c) se opportuno e possibile, utilizza strumenti di convalida, quali le prove di *stress* e di sensibilità;
 - d) riesamina le ipotesi scelte, affidandosi a pareri di esperti indipendenti, interni o esterni;
 - e) individua le circostanze in cui le ipotesi verrebbero considerate non veritiere.

Articolo 18

(Fasi del calcolo soggette alla valutazione di coerenza)

1. I metodi usati per calcolare la distribuzione di probabilità prevista di cui all'articolo 228 degli Atti Delegati e i metodi utilizzati per valutare attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità sono tra loro coerenti.
2. Con riferimento al comma 1, l'impresa verifica, quando rilevante per la parte di modello in esame:
 - a) la coerenza nel passaggio dalla valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità al modello interno;

- b) la coerenza della valutazione di attività e passività nel modello interno alla data di valutazione con la valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità;
- c) la coerenza della proiezione dei fattori di rischio e del loro impatto sui valori monetari previsti con le ipotesi sugli stessi fattori di rischio utilizzate per la valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità;
- d) la coerenza della rivalutazione di attività e passività alla fine del periodo con la valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità.

Articolo 19

(Aspetti della valutazione di coerenza)

- 1. L'impresa, nella valutazione di coerenza, tiene conto almeno dei seguenti aspetti:
 - a) la coerenza delle tecniche attuariali e statistiche applicate nella valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità, nonché nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista;
 - b) la coerenza dei dati e dei parametri usati come *input* per i rispettivi calcoli;
 - c) la coerenza delle ipotesi sottese ai rispettivi calcoli, in particolare delle ipotesi sulle opzioni contrattuali e sulle garanzie finanziarie, sulle future strategie di gestione e sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.

Articolo 20

(Modalità di valutazione della coerenza)

- 1. Le valutazioni di coerenza su base quantitativa sono effettuate periodicamente e in maniera proporzionata.
- 2. L'impresa, nell'ambito della valutazione della coerenza di cui al comma 1:
 - a) individua e documenta eventuali scostamenti tra il calcolo della distribuzione di probabilità prevista e la valutazione delle attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità;
 - b) valuta l'impatto degli scostamenti, sia considerati isolatamente sia in combinazione tra loro;
 - c) accerta che gli scostamenti non comportino incoerenze tra il calcolo della distribuzione di probabilità prevista e la valutazione delle attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità.

Articolo 21

(Conoscenza del profilo di rischio)

- 1. L'impresa, al fine di garantire che l'insieme degli eventi della distribuzione di probabilità prevista alla base del modello interno sia esaustivo, pone in essere processi che consentano di mantenere una conoscenza sufficiente e aggiornata del proprio profilo di rischio.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa si adopera, in particolare, per mantenere sempre aggiornata la conoscenza dei fattori di rischio e degli altri fattori che spiegano il comportamento della variabile sottesa alla distribuzione di probabilità prevista.

Articolo 22

(Ricchezza della distribuzione di probabilità prevista)

1. L'impresa valuta l'adeguatezza delle tecniche attuariali e statistiche utilizzate per calcolare la distribuzione di probabilità prevista di cui all'articolo 229 degli Atti Delegati accertando la capacità di tali tecniche di elaborare la conoscenza del profilo di rischio come criterio importante.
2. L'impresa sceglie le tecniche che generano una distribuzione di probabilità prevista sufficientemente ricca da cogliere tutte le caratteristiche rilevanti del proprio profilo di rischio di cui all'articolo 229, lettera e), degli Atti Delegati e da sostenere il processo decisionale di cui all'articolo 226 degli Atti Delegati.
3. L'impresa, conformemente all'articolo 229, lettera g), degli Atti Delegati e nel quadro di tale valutazione metodologica di cui ai commi 1 e 2, valuta l'affidabilità delle stime di quantili avversi derivanti dalla distribuzione di probabilità prevista.

Articolo 23

(Arricchimento della distribuzione di probabilità prevista)

1. L'impresa garantisce che lo sforzo volto a generare una distribuzione di probabilità ricca non abbia effetti negativi sulla attendibilità della stima dei quantili avversi.
2. L'impresa evita che la distribuzione di probabilità venga arricchita in modo ingiustificato e non corrispondente alla conoscenza originaria del profilo di rischio.
3. La metodologia seguita per arricchire la distribuzione di probabilità è conforme agli standard di qualità statistica concernenti metodi, ipotesi e dati di cui agli articoli 229, 230 e 231 degli Atti Delegati. Qualora tali tecniche comportino il ricorso al giudizio esperto, l'impresa applica le relative disposizioni del presente Regolamento concernenti la formulazione di ipotesi ed il giudizio esperto.

CAPO III

Standard di calibrazione di cui all'articolo 46-undecies del Codice

Articolo 24

(Conoscenza delle approssimazioni in condizioni di perdite estreme)

1. Nell'ipotesi in cui un'impresa ricorra ad approssimazioni invece di utilizzare direttamente la misura di rischio di riferimento, l'impresa testa e comprova l'affidabilità del risultato di queste approssimazioni nel tempo e rispetto a condizioni di perdite estreme, in funzione del proprio profilo di rischio.
2. Qualora l'impresa intenda usare formule analitiche chiuse per ricalibrare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità dalla misura di rischio interna a quella di riferimento, dimostra che le ipotesi sottese alle formule sono realistiche e rimarranno valide anche in condizioni di perdite estreme.

Articolo 25
(Uso di un'altra variabile sottesa)

- 1 L'uso, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, della variazione di una variabile sottesa diversa dai fondi propri di base è condizionato alla capacità dell'impresa di:
 - a) riconciliare la differenza tra i fondi propri di base e la variabile sottesa in $t=0$;
 - b) comprendere la differenza tra i fondi propri di base e la variabile sottesa in ogni situazione fino a $t=1$ compreso, in particolare in condizioni di perdite estreme, secondo il profilo di rischio dell'impresa.

Articolo 26
(Misure di gestione in caso di utilizzo di un orizzonte temporale superiore a un anno)

1. Se l'impresa, nel proprio modello interno, sceglie un orizzonte temporale superiore a un anno, tiene conto delle misure di gestione nel contesto del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e garantisce che tali misure di gestione abbiano effetti nel bilancio di solvibilità tra $t=0$ e $t=1$.

CAPO IV
Attribuzione di utili e perdite di cui all'articolo 46-duodecies del Codice

Articolo 27
(Attribuzione di utili e perdite)

1. Ai fini della attribuzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 46-duodecies del Codice, l'impresa considera utili e perdite come variazioni, nel periodo pertinente, riguardanti:
 - a) fondi propri di base; oppure
 - b) altri importi monetari utilizzati nel modello interno per determinare variazioni nei fondi propri di base, come la variazione effettiva delle risorse di capitale economico.
2. L'impresa attribuisce gli utili e le perdite:
 - a) escludendo i movimenti imputabili alla raccolta di fondi propri supplementari, il rimborso o il riscatto di tali fondi e la distribuzione di fondi propri;
 - b) nell'ipotesi in cui faccia ricorso ad una variabile diversa dai fondi propri di base nel proprio modello interno, utilizzando tale variabile.
3. L'impresa individua, attraverso l'assegnazione degli utili e delle perdite, la relazione tra le variazioni dei fattori di rischio e l'evoluzione della variabile sottesa alla distribuzione di probabilità prevista.

CAPO V

Standard di convalida del modello di cui all'articolo 46-terdecies del Codice

Articolo 28

(Politica di convalida e relazione di convalida)

1. L'impresa stabilisce, attua e tiene costantemente aggiornata una politica di convalida del modello interno, redatta in forma scritta e approvata dall'organo amministrativo, che specifichi almeno:
 - a) i processi e i metodi per convalidare il modello interno e le loro finalità;
 - b) la frequenza della convalida periodica di ciascuna parte del modello interno e le circostanze che danno luogo a una convalida supplementare;
 - c) le persone responsabili di ciascun compito di convalida;
 - d) la procedura da seguire nel caso in cui il processo di convalida del modello rilevi problemi concernenti l'affidabilità del modello interno e il processo decisionale previsto per la gestione di tali problemi.
2. L'impresa documenta in un'apposita relazione i risultati del processo di convalida, nonché le conclusioni e le conseguenze derivanti dall'analisi della convalida. La relazione è diffusa alle strutture interessate.
3. L'impresa include nella relazione di convalida le informazioni relative alle serie di dati di convalida di cui all'articolo 37 e l'avvenuta condivisione del processo da parte dei principali soggetti in esso coinvolti.

Articolo 29

(Ambito di applicazione e finalità del processo di convalida)

1. L'impresa precisa la specifica finalità della convalida per ciascuna parte del modello interno, includendo nell'ambito di applicazione della convalida sia gli aspetti qualitativi sia quelli quantitativi del modello interno.
2. Il processo di convalida si estende alla totalità del modello interno e analizza in particolare l'adeguatezza della distribuzione di probabilità a garantire che il livello patrimoniale obbligatorio non sia oggetto di errori di stima sostanziali.

Articolo 30

(Significatività)

1. Quando è utilizzato un criterio basato sulla significatività per declinare l'intensità delle attività di convalida relative a ciascuna parte di un modello interno, tale significatività deve essere essa stessa oggetto di convalida.
2. Nel decidere in merito alla modalità adeguata di convalida, l'impresa valuta la significatività delle parti del modello interno non solo prese isolatamente ma anche in combinazione con le altre parti del modello.
3. L'impresa considera la verifica di sensibilità delle risultanze di cui all'articolo 46-terdecies, comma 4, del Codice, al momento di definire l'utilizzo del criterio di significatività nel contesto della convalida.

Articolo 31

(Qualità del processo di convalida)

1. L'impresa conosce, documenta e indica tutte le limitazioni del processo di convalida utilizzato, incluse quelle relative alle singole parti del modello interno oggetto del processo di convalida.
2. Nella valutazione sulla qualità del processo di convalida, l'impresa specifica le circostanze in cui la convalida è da considerarsi inefficace.

Articolo 32

(Governo del processo di convalida)

1. Il governo del processo di convalida del modello interno include procedure appropriate volte a comunicare e riportare internamente i risultati della convalida svolta.
2. L'impresa pre-definisce i criteri per determinare se e quando sia necessario che i risultati della convalida, o parte di essi, debbano essere trasmessi ai vari livelli gerarchici, avendo presente l'obbligo di rispettare l'indipendenza del processo di convalida dalle fasi di sviluppo e funzionamento del modello interno.

Articolo 33

(Ruoli nel processo di convalida)

1. Qualora siano assegnati specifici compiti nell'ambito del processo di convalida a strutture o risorse non incluse nella funzione di *risk management*, l'impresa garantisce che quest'ultima adempia comunque alla propria responsabilità generale di cui all'articolo 30, comma 2, lettera e), del Codice e all'articolo 269, paragrafo 2, lettera a), degli Atti Delegati, considerando in quest'ambito anche la responsabilità di assicurare l'assolvimento dei vari compiti nell'ambito del processo di convalida.
2. L'impresa definisce formalmente il ruolo di ciascuna parte nel processo di convalida.

Articolo 34

(Indipendenza del processo di convalida)

1. La funzione di *risk management* dell'impresa, di cui all'articolo 30, comma 2, lettera e), del Codice, assicura una revisione oggettiva del modello interno e garantisce che il processo di convalida si svolga in modo indipendente dallo sviluppo e dal funzionamento del modello.
2. La funzione di *risk management* dell'impresa garantisce che i compiti relativi al processo di convalida siano definiti e assolti in modo tale da assicurare l'indipendenza del processo di convalida di cui all'articolo 241, paragrafo 2, degli Atti Delegati.
3. I compiti connessi al processo di convalida sono assegnati tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi cui l'impresa è esposta, della funzione e delle competenze delle persone da coinvolgere e dell'esigenza di garantire l'indipendenza del processo di convalida.

Regolamenti

Articolo 35 (Applicazione degli strumenti di convalida)

1. L'impresa individua un insieme adeguato di strumenti di convalida, oltre alle fattispecie previste dall'articolo 242 degli Atti Delegati, allo scopo di garantire un efficace processo di convalida.
2. In particolare, l'impresa sceglie gli strumenti di convalida tenendo conto almeno dei seguenti aspetti:
 - a) caratteristiche e limiti degli strumenti di convalida;
 - b) natura (strumenti di convalida di tipo qualitativo, quantitativo o una combinazione di entrambi);
 - c) conoscenze richieste (intese come livello di conoscenze necessario per le persone che effettuano la convalida);
 - d) informazioni richieste (potenziali restrizioni alle quantità o al tipo di informazioni disponibili per la convalida esterna rispetto a quella interna);
 - e) ciclo di convalida (strumenti di convalida pertinenti per includere ogni ipotesi chiave elaborata nelle diverse fasi del modello interno, dallo sviluppo alla messa in opera e al funzionamento).
3. Nella relazione sulla convalida di cui all'articolo 28, l'impresa riporta, con adeguato supporto documentale, le parti del modello interno convalidate da ciascuno degli strumenti di convalida utilizzati e la ragione per cui questi ultimi sono adeguati allo scopo specifico, descrivendo almeno:
 - a) la significatività della parte del modello da convalidare;
 - b) il livello al quale lo strumento è applicato ai risultati aggregati, a partire dai singoli rischi, blocchi di modellizzazione, portafoglio e unità operativa;
 - c) lo scopo di tale compito di convalida;
 - d) l'esito previsto della convalida.

Articolo 36 (Prove di *stress* e analisi degli scenari)

1. L'impresa utilizza le prove di *stress* e le analisi degli scenari nell'ambito della convalida del modello interno.
2. Le prove di *stress* e l'analisi degli scenari utilizzate includono i rischi significativi e sono monitorate nel corso del tempo.

Articolo 37 (Serie di dati)

1. Le imprese assicurano che i dati selezionati e il giudizio esperto utilizzati nel processo di convalida consentano un'effettiva convalida del modello interno sotto un'ampia gamma di circostanze verificatesi in passato o che potrebbero verificarsi in futuro.

CAPO VI

Standard di documentazione di cui all'articolo 46-quaterdecies del Codice

Articolo 38

(Procedure di controllo della documentazione)

1. Al fine di garantire la qualità costante della documentazione ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 3, degli Atti Delegati, l'impresa dispone almeno di:
 - a) un'efficace procedura di controllo per la documentazione del modello interno;
 - b) procedure di controllo delle versioni per la documentazione del modello interno;
 - c) un chiaro sistema di riferimenti per la documentazione del modello interno che è utilizzato nell'elenco della stessa, di cui all'articolo 244, lettera a), degli Atti Delegati.

Articolo 39

(Documentazione delle metodologie)

1. La documentazione prodotta dall'impresa, sufficientemente dettagliata da dimostrare un'accurata comprensione delle metodologie e delle tecniche utilizzate nel modello interno, include almeno:
 - a) le ipotesi sottese;
 - b) l'applicabilità di tali ipotesi considerato il profilo di rischio dell'impresa;
 - c) eventuali carenze a livello di metodologia o di tecnica.
2. Nel documentare la teoria, le ipotesi e la base empirica e matematica sottese a qualsiasi metodologia utilizzata nel modello interno, ai sensi dell'articolo 46-quaterdecies del Codice, l'impresa include, ove disponibili, le fasi rilevanti dello sviluppo della metodologia, nonché informazioni sulle altre metodologie di cui si è tenuto conto ancorché non utilizzate.

Articolo 40

(Documentazione relativa alle lacune del modello interno)

1. La documentazione contiene una sintesi generale delle carenze significative del modello interno, riportate in un documento unico che includa almeno gli aspetti menzionati nell'articolo 245 degli Atti Delegati.

Articolo 41

(Adeguatezza della documentazione in relazione ai destinatari)

1. L'impresa articola la documentazione relativa al modello interno in diversi livelli, commisurati ai diversi utilizzi e destinatari.

Articolo 42

(Manuali d'uso o descrizioni del processo)

1. Nell'ambito della documentazione del modello interno, l'impresa predispone documenti di guida al funzionamento del modello interno, sufficientemente dettagliati da consentire a un soggetto terzo competente e indipendente di mettere in opera e gestire il modello interno.

Regolamenti

Articolo 43

(Risultanze del modello per la prova dell'utilizzo)

1. Nell'ambito della documentazione del modello interno, l'impresa documenta le risultanze del modello pertinenti per soddisfare i requisiti dell'articolo 46-novies del Codice.

Articolo 44

(Documentazione del *software* e delle piattaforme di modellizzazione)

1. La documentazione del modello interno contiene informazioni sul *software*, sulle piattaforme di modellizzazione e sui sistemi *hardware* utilizzati nel modello interno.
2. L'impresa fornisce, nella documentazione di cui al comma 1, informazioni sufficienti per valutare e giustificare l'impiego di *software*, piattaforme di modellizzazione e sistemi *hardware* utilizzati nel modello interno e consentire all'IVASS di valutarne l'adeguatezza.

TITOLO IV

UTILIZZO DI MODELLI E DATI ESTERNI DI CUI ALL'ARTICOLO 46-QUINQUIESDECIES DEL CODICE

Art. 45

(Modelli e dati esterni)

1. L'impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III del Codice, e agli Atti Delegati.

Articolo 46

(Dati esterni)

1. L'impresa, tenendo conto della natura dei dati esterni, assicura un'adeguata comprensione delle specifiche caratteristiche dei dati esterni utilizzati nel modello interno, anche con riguardo a qualsiasi rilevante trasformazione, cambiamento di scala, stagionalità e altra elaborazione inerente ai dati esterni.
2. L'impresa assicura almeno:
 - a) la comprensione degli attributi e delle limitazioni o delle altre peculiarità dei dati esterni;
 - b) l'elaborazione di processi diretti a individuare dati esterni mancanti e altre limitazioni;
 - c) la comprensione delle approssimazioni e delle elaborazioni effettuate per i dati esterni mancanti o non affidabili;
 - d) l'elaborazione di processi diretti ad effettuare controlli di coerenza tempestivi, inclusi i confronti con altre fonti pertinenti disponibili.

Articolo 47
(Comprensione del modello esterno)

1. L'impresa assicura che i soggetti coinvolti nell'utilizzo del modello esterno hanno una comprensione sufficientemente dettagliata delle parti del modello esterno di propria competenza, incluse le ipotesi e gli aspetti tecnici e operativi.
2. L'impresa rivolge particolare attenzione agli aspetti del modello esterno più rilevanti per il proprio profilo di rischio.

Articolo 48
(Riesame della scelta del modello e dei dati esterni)

1. L'impresa riesamina periodicamente la motivazione in base alla quale seleziona un particolare modello esterno o un gruppo di dati esterni.
2. L'impresa non dipende in modo eccessivo da un singolo fornitore e predispone piani per tutelarsi da eventuali indisponibilità del fornitore.
3. L'impresa tiene conto di eventuali aggiornamenti al modello esterno o ai dati che consentano di valutare meglio i propri rischi.

Articolo 49
(Integrazione dei modelli esterni nella struttura del modello interno)

1. L'approccio volto a integrare il modello esterno nella struttura del modello interno comprese le tecniche, i dati, i parametri, le ipotesi scelti dall'impresa e i risultati dei modelli esterni, risponde alle caratteristiche di adeguatezza.

Articolo 50
(Processo di convalida nel contesto dei modelli e dei dati esterni)

1. L'impresa effettua il processo di convalida, di cui all'articolo 46-terdecies del Codice, con riferimento agli aspetti del modello esterno rilevanti per il proprio profilo di rischio nonché al processo d'integrazione del modello e dei dati esterni nei propri processi e nel proprio modello interno.
2. L'impresa valuta l'adeguatezza della scelta operata con riguardo alle caratteristiche o alle opzioni disponibili per il modello esterno.
3. L'impresa, nell'ambito del processo di convalida, tiene conto delle informazioni opportune e, in particolare, dell'analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi.
4. Nel considerare le informazioni e le analisi di cui al comma 3, l'impresa garantisce almeno che:
 - a) l'indipendenza della convalida non sia compromessa;
 - b) vi sia coerenza con il processo di convalida approntato dall'impresa ed illustrato chiaramente dalla politica di convalida;
 - c) si tenga conto di qualsiasi errore implicito o esplicito nell'analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi.

Regolamenti

Articolo 51

(Documentazione nel contesto dei modelli e dei dati esterni)

1. L'impresa garantisce che la documentazione dei modelli e dei dati esterni sia conforme alle disposizioni relative allo standard in materia di documentazione di cui all'articolo 46-*quaterdecies* del Codice.
2. La documentazione deve vertere almeno sui seguenti punti:
 - a) gli aspetti del modello esterno e dei dati esterni rilevanti per il proprio profilo di rischio;
 - b) l'integrazione del modello esterno o dei dati esterni nei propri processi e nel proprio modello interno;
 - c) l'integrazione dei dati, in particolare degli *input*, per il modello esterno, o delle risultanze del modello esterno, nei propri processi e nel proprio modello interno;
 - d) i dati esterni utilizzati nel modello interno, la fonte e l'utilizzo.
3. L'utilizzo di documentazione prodotta dai venditori o dai fornitori di servizi non compromette la capacità di soddisfare gli standard di documentazione di cui all'articolo 46-*quaterdecies* del Codice.

Articolo 52

(Responsabilità dell'impresa nel contesto dei modelli e dei dati esterni)

1. L'impresa resta responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi al modello interno e per il ruolo del modello o dei dati esterni nel modello interno.

Articolo 53

(Ruolo dei fornitori di servizi nell'utilizzo di dati e modelli esterni)

1. L'impresa che non decide di gestire direttamente il modello esterno definisce criteri e requisiti di gestione nell'ambito di un accordo di esternalizzazione che include eventuali incarichi affidati a un fornitore di servizi per lo svolgimento di compiti correlati ai dati esterni.
2. L'accordo di cui al comma 1 soddisfa i requisiti di cui all'articolo 30-*septies* del Codice e all'articolo 274 degli Atti Delegati.

TITOLO V MODELLI INTERNI DI GRUPPO

Articolo 54

(Documentazione da presentare in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell'articolo 207-*octies* del Codice)

1. Nell'ipotesi di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo, il richiedente ai sensi dell'articolo 207-*octies* del Codice include, per ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata che presenta istanza per l'utilizzo del modello interno di gruppo, le informazioni indicate nell'articolo 2 del Regolamento UE 2015/460 sui processi di autorizzazione dei modelli interni, a meno che tali informazioni non siano già state fornite all'IVASS per i medesimi fini.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il richiedente ai sensi dell'articolo 207-*octies* spiega, per ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata inclusa nella domanda,

in che misura lo sviluppo, l'attuazione o la convalida delle componenti del modello interno di gruppo necessari per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllata, sono effettuate da un'altra impresa del gruppo.

Articolo 55

(Estensione dell'ambito di applicazione dell'utilizzo di un modello interno di gruppo)

1. Nell'ipotesi di presentazione di una domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo di cui all'articolo 216-ter del Codice, nel quadro delle informazioni relative all'ambito di applicazione del modello interno di cui agli articoli 343, paragrafo 5, o 347, paragrafo 6, degli Atti Delegati, l'ultima società controllante italiana chiarisce l'eventuale intenzione di estendere, nel futuro, l'ambito di applicazione del modello interno in modo da includere, ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, una o più imprese controllate che rientrano tra quelle soggette alla vigilanza sul gruppo ma non risultano incluse nell'ambito di applicazione corrente del modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato.
2. Il richiedente ai sensi dell'articolo 207-octies del Codice, nell'ipotesi di presentazione di una domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo, come parte del *set* informativo fornito a giustificazione dell'ambito di applicazione prospettato, chiarisce l'eventuale intenzione di estendere, nel futuro, il modello interno di gruppo al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di una o più imprese controllate non incluse nell'ambito dell'istanza corrente.

Articolo 56

(Specifiche tecniche in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo di cui all'articolo 207-octies del Codice)

1. In caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo, il richiedente ai sensi dell'articolo 207-octies del Codice indica esplicitamente come le specifiche tecniche del modello interno di gruppo differiscono a seconda che il modello interno sia utilizzato per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato o per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese controllate. In particolare, il richiedente fa specifico riferimento a:
 - a) il trattamento di operazioni infragruppo per il calcolo sia del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate sia, laddove applicabile, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato;
 - b) l'elenco dei parametri del modello interno che possono essere fissati in modo differente per i diversi calcoli effettuati con il modello interno di gruppo, ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e dei Requisiti Patrimoniali di Solvibilità individuali;
 - c) la descrizione dei rischi specifici del gruppo rilevanti esclusivamente nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato.

Articolo 57

(Estensione dell'utilizzo e dell'ambito di applicazione dei modelli interni di gruppo di cui all'articolo 207-octies del Codice)

1. Le seguenti estensioni del modello interno del gruppo sono prospettate all'IVASS dal richiedente ai sensi dell'articolo 207-octies del Codice attraverso la medesima

procedura prevista per le modifiche significative al modello interno di cui all'articolo 7 del Regolamento UE 2015/460:

- a) l'estensione dell'utilizzo del modello interno di gruppo al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale di un'impresa controllata, già inclusa nell'ambito di applicazione del modello interno di gruppo per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, ma che non utilizza il modello interno di gruppo per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale;
- b) l'estensione per la considerazione di nuovi elementi a livello di gruppo;
- c) l'estensione per la considerazione di nuovi elementi a livello di un'impresa controllata che utilizza il modello interno di gruppo per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità, compresa l'estensione relativa a elementi già utilizzati a livello di gruppo o di altre imprese controllate.

Articolo 58

(Caratteristiche specifiche della prova di utilizzo dei modelli interni di gruppo di cui all'articolo 207-octies del Codice)

1. L'ultima società controllante e le imprese controllate che presentano l'istanza per l'utilizzo del modello interno di gruppo per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale cooperano allo scopo di allineare la struttura del modello interno alla propria attività.
2. La *governance* del modello interno prevede che ciascuna impresa di cui al comma 1:
 - a) calcoli il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale con la frequenza richiesta dall'articolo 45-quater del Codice e in qualunque circostanza ciò si renda necessario nel corso del processo decisionale;
 - b) possa proporre modifiche al modello interno di gruppo, soprattutto in relazione alle componenti di maggior rilevanza per la propria attività oppure in seguito a una modifica del proprio profilo di rischio e tenendo conto del contesto in cui l'impresa opera;
 - c) possieda una comprensione adeguata del modello interno per le parti del modello interno che riguardano i rischi di quell'impresa.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che presentano la domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità, garantiscono l'allineamento della struttura del modello interno di gruppo con la propria attività e il proprio sistema di gestione dei rischi, compresa la produzione di risultanze, a livello sia di gruppo sia di impresa controllata, sufficientemente dettagliate per consentire al modello interno di gruppo di svolgere un ruolo adeguato nei rispettivi processi decisionali.

Articolo 59

(Politica per le modifiche del modello nel caso di modelli interni di gruppo ai sensi dell'articolo 207- octies del Codice)

1. Nel caso di utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell'articolo 207-octies del Codice, l'ultima società controllante e le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale elaborano un'unica politica per la modifica del modello.

2. L'ultima società controllante e le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, assicurano che la politica per la modifica del modello includa una previsione specifica delle modifiche rilevanti e minori con riferimento sia al gruppo, sia a ciascuna delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate incluse nella domanda per l'utilizzo del modello interno di gruppo.
3. L'ultima società controllante e le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate che chiedono l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, assicurano che qualsiasi modifica rilevante per un'impresa controllata inclusa nella domanda sia classificata come modifica rilevante nell'ambito della politica di cui al comma 1.

Articolo 60

(Convalida per i modelli interni di gruppo ai sensi dell'articolo 207-octies del Codice)

1. L'ultima società controllante e le imprese controllate incluse nella domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo, ai sensi dell'articolo 207-octies del Codice per il calcolo del loro Requisito Patrimoniale di Solvibilità elaborano un'unica politica di convalida per coprire il processo di convalida, sia a livello di singole imprese sia a livello di gruppo.
2. L'ultima società controllante e le imprese controllate definiscono il processo di convalida del modello interno nel contesto del calcolo sia del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, sia del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese controllate incluse nella domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo. Tale circostanza è chiaramente esplicitata nella politica di convalida adottata per il modello interno di gruppo.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 61

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Per il Direttorio Integrato
Il Consigliere
(ex art. 9, comma 2 dello Statuto IVASS)

Regolamento n. 13 del 22 dicembre 2015

Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri accessori di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV (fondi propri), Sezione I (determinazione dei fondi propri), articolo 44-quinquies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle Linee Guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime *Solvency II* (requisiti di 1° pilastro).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli agli articoli 44-ter, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 66-bis, 216-ter e 216-sexies;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 78 e 79;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure da seguire per la concessione dell'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, dell'uso di elementi dei fondi propri accessori conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA sui fondi propri accessori;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II - Autorizzazione degli elementi dei fondi propri accessori

- Art. 4 (Procedimento di autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori)
- Art. 5 (Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori da parte dell'impresa)
- Art. 6 (Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori da parte dell'IVASS)
- Art. 7 (Richiamabilità a richiesta)
- Art. 8 (Autorizzazione condizionata alla successiva conclusione del contratto)
- Art. 9 (Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori che, se richiamati, generano elementi non figuranti negli elenchi)

Titolo III – Soddisfacimento dei criteri su base continuativa

- Art. 10 (Rispetto dei requisiti su base continuativa)

Titolo IV - Elementi dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione

- Art. 11 (Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione)

Titolo V - Disposizioni finali

- Art.12 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 44-ter, comma 1, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
 - a) "Atti delegati", il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;

- b) “Codice”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
- c) “Elemento non figurante negli elenchi”, un elemento dei fondi propri non incluso negli elenchi degli elementi dei fondi propri di base di cui agli articoli 69, 72 e 76 degli Atti delegati, che, per essere considerato un elemento dei fondi propri, deve essere autorizzato dall’IVASS ai sensi dell’articolo 79 degli Atti delegati;
- d) “Regolamento UE 2015/499”, il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione;
- e) “Ultima società controllante italiana”, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

- 1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, nonché alle ultime società controllanti italiane e alle imprese di partecipazione assicurativa e alle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE DI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI ACCESSORI

Art. 4
(Procedimento di autorizzazione di elementi di fondi propri accessori)

- 1. L’autorizzazione di cui all’art. 44-quinquies, comma 5, del Codice è disciplinata dagli articoli da 62 a 67 degli Atti delegati e dal Regolamento UE 2015/499.

Art. 5
(Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori da parte dell’impresa)

- 1. Ai fini dell’istanza di autorizzazione di cui all’articolo 4, l’impresa:
 - a) classifica ciascun elemento dei fondi propri accessori valutando le sue caratteristiche;
 - b) determina il livello di classificazione che l’elemento di cui alla lettera a) assume se è richiamato.

Art. 6
(Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori da parte dell’IVASS)

- 1. Nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’articolo 4, l’IVASS valuta:
 - a) la sostanza economica dell’elemento e la misura in cui esso soddisfa le caratteristiche e i requisiti di cui agli articoli 44-septies, 44-octies e 44-novies del Codice e agli articoli 74, 75 e 78 degli Atti delegati;
 - b) le caratteristiche e il livello di classificazione che esso assumerebbe se venisse richiamato.
- 2. Nel caso in cui l’autorizzazione di cui al comma 1 sia richiesta con riferimento a crediti futuri che le società mutue assicuratrici possono vantare nei confronti dei loro soci tramite il richiamo di contributi supplementari, l’IVASS valuta anche se ci siano

impedimenti al tempestivo recupero di tali crediti ed al loro utilizzo per la copertura di perdite.

Art. 7

(Richiamabilità a richiesta)

1. Gli elementi dei fondi propri accessori di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e i) degli Atti delegati, sono considerati richiamabili a richiesta quando il richiamo non è:
 - a) condizionato al verificarsi di un evento o al soddisfacimento di criteri;
 - b) soggetto ad accordo della controparte o di altro soggetto;
 - c) soggetto ad accordi, disposizioni o incentivi che impediscano o rendano poco probabile che l'impresa richiami l'elemento; o
 - e) soggetto ad una qualsiasi altra disposizione, o combinazione di disposizioni, che produca gli effetti di cui ai punti a), b) e c).

Art. 8

(Autorizzazione condizionata alla successiva conclusione del contratto)

1. Nei casi di autorizzazione condizionata alla successiva conclusione del contratto relativo all'elemento dei fondi propri accessori, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento UE 2015/499, l'impresa conclude il contratto relativo all'elemento dei fondi propri accessori entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data dell'autorizzazione dell'IVASS.
2. In casi eccezionali, adeguatamente motivati dall'impresa nell'ambito del procedimento di autorizzazione, i termini di cui al comma 1 possono essere modificati dall'IVASS e indicati nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 9

(Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori che, se richiamati, generano elementi non figuranti negli elenchi)

1. Quando concerne un elemento dei fondi propri accessori che, se richiamato dall'impresa, costituisce un elemento non figurante negli elenchi, l'impresa, in un'unica istanza, richiede l'autorizzazione di cui all'articolo 44-quinquies, comma 5, del Codice, e l'autorizzazione di cui all'articolo 44-octies, comma 7, del Codice relativa alla classificazione del relativo elemento non figurante negli elenchi.
2. L'IVASS adotta un unico provvedimento di conclusione del procedimento con il quale si esprime sulla autorizzazione della classificazione dell'elemento non figurante negli elenchi e dell'utilizzo dell'elemento come fondo proprio accessorio, entro il termine previsto dall'articolo 5 del Regolamento UE 2015/499 in presenza di circostanze eccezionali.

**TITOLO III
SODDISFACIMENTO DEI CRITERI SU BASE CONTINUATIVA**

Art. 10
(Rispetto dei requisiti su base continuativa)

1. L'impresa verifica nel continuo il sussistere della capacità di assorbimento delle perdite di ciascun elemento dei fondi propri accessori su cui si basa l'autorizzazione e comunica tempestivamente all'IVASS imminenti o probabili modifiche significative di dette caratteristiche.
2. L'IVASS valuta se ciascun elemento dei fondi propri accessori continua a riflettere la capacità di assorbimento delle perdite che le è stata attribuita in sede di autorizzazione, utilizzando le informazioni acquisite in applicazione dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) degli Atti delegati, o altre informazioni, ivi incluse quelle acquisite nell'ambito dell'attività di vigilanza.

**TITOLO IV
ELEMENTI DEI FONDI PROPRI ACCESSORI DI IMPRESE DI PARTECIPAZIONE**

Art. 11
(Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione)

1. L'ultima società controllante italiana presenta all'IVASS l'istanza di autorizzazione di ciascun elemento dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione assicurativa o di imprese di partecipazione finanziaria mista, anche intermedia.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 10, fermi restando i requisiti definiti dall'articolo 330 degli Atti delegati.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

Art. 12
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Per il Direttorio Integrato
Il Consigliere
(ex art. 9, comma 2 dello Statuto IVASS)

Regolamento n. 14 del 22 dicembre 2015

Regolamento concernente il rischio di base ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) Sezione II (formula standard) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime *Solvency II* (requisiti di 1° pilastro).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 86, 179, comma 3, da 208 a 215 e il Titolo II, Capo I, Sezione 1;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA concernenti il rischio di base nella formula standard;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II RISCHIO DI BASE

- Art. 4 (Significatività del rischio di base)
- Art. 5 (Utilizzo di tecniche finanziarie di attenuazione del rischio)
- Art. 6 (Utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo)

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, e 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
 - a) “Atti delegati”, il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
 - b) “Codice”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - c) “*Pay-out*”, il pagamento economico riferito all’applicazione di una simulazione finanziaria;
 - d) “SCR”, il requisito patrimoniale di solvibilità;
 - e) “Ultima società controllante italiana”, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II
RISCHIO DI BASE

Art. 4
(Significatività del rischio di base)

1. In applicazione dell'articolo 45-ter, comma 6, del Codice e dell'articolo 210, paragrafo 2, degli Atti delegati, l'impresa nel calcolo del SCR può tenere conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio purché esse non determinino un livello significativo di rischio di base o la creazione di altri rischi, a meno che tale eventualità sia presa in considerazione nel calcolo del SCR.
2. I casi di significatività del rischio di base presi in considerazione nella formula standard sono individuati dall'articolo 86 degli Atti delegati.
3. La condizione che la tecnica di attenuazione del rischio non determini un rischio di base significativo è considerata soddisfatta quando:
 - a) l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione è sufficientemente simile all'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire;
 - b) le variazioni di valore dell'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione riflettono strettamente le variazioni di valore dell'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire in una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio, che includano anche gli scenari coerenti con il livello di confidenza di cui all'articolo 45-ter, comma 3, del Codice.
4. Per valutare la significatività del rischio di base, l'impresa può suddividere in gruppi omogenei gli elementi che generano esposizioni a rischi sui quali voglia adottare tecniche di attenuazione del rischio e opera le valutazioni di cui al presente articolo in relazione a ciascun gruppo.

Art. 5
(Utilizzo di tecniche finanziarie di attenuazione del rischio)

1. L'impresa che calcola il requisito patrimoniale di solvibilità tramite la formula standard e utilizza le tecniche di attenuazione del rischio di cui all'articolo 212 degli Atti delegati, nel valutare la significatività del rischio di base:
 - a) non tiene conto degli effetti di altri elementi, presenti nel proprio bilancio e suscettibili di incidere su detto rischio di base, a meno che non ci sia una connessione continua e coerente tra tali elementi e l'esposizione al rischio oggetto di attenuazione;
 - b) opera la valutazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del presente Regolamento, avendo presente la tipologia e le condizioni contrattuali dello

- strumento di attenuazione del rischio e le regole che governano i mercati in cui lo strumento è quotato o dai quali sono desumibili i dati che ne consentano la valutazione;
- c) opera la valutazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del presente Regolamento, includendo tutti gli scenari considerati nei pertinenti moduli o sottomoduli della formula standard, tenendo almeno conto:
- 1) del grado di simmetria tra l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio e l'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire;
 - 2) di eventuali dipendenze non lineari tra le due esposizioni di cui al punto 1);
 - 3) di eventuali asimmetrie rilevanti negli andamenti delle esposizioni di cui al punto 1) in corrispondenza dei sottomoduli di rischio che prevedono l'applicazione di *stress* sia al rialzo che al ribasso;
 - 4) dei livelli di diversificazione di ciascuna rispettiva esposizione di cui al punto 1);
 - 5) della eventuale presenza di rischi rilevanti non presi in considerazione esplicitamente nella formula standard;
 - 6) della serie completa della stima dei *Pay-out* che si ottengono applicando la tecnica di attenuazione del rischio nei diversi scenari.
2. La tecnica finanziaria di attenuazione del rischio genera un rischio di base significativo quando la valutazione di cui al comma 1 non fornisce all'impresa evidenze sufficienti a dimostrare che le variazioni di valore dell'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio riflettano tutte le variazioni significative del valore dell'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire.
3. Nei casi in cui i termini e le condizioni di una tecnica finanziaria di attenuazione del rischio specificano un limite alla massima protezione in caso di perdita definito in proporzione dell'effettiva esposizione al rischio iniziale, l'impresa effettua la valutazione di significatività di cui al comma 1 solo per la parte di esposizione effettivamente coperta con la tecnica finanziaria di attenuazione del rischio.

Art. 6

(Utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo)

1. L'impresa che calcola il requisito patrimoniale tramite la formula standard e utilizza le tecniche di attenuazione del rischio di cui all'articolo 211 degli Atti delegati, nel valutare la significatività del rischio di base identifica, in corrispondenza di una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio, le eventuali differenze negli andamenti delle coperture dei trattati di riassicurazione o degli accordi di cessione di rischi a società veicolo rispetto ai contratti di assicurazione a cui si riferiscono, derivanti da differenze in termini e condizioni.
2. L'impresa considera significativo il rischio di base derivante da un disallineamento di valuta che si genera quando l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio di cui all'articolo 211 degli Atti delegati è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire.
3. In deroga a quanto disposto al comma 2, non è considerato significativo il disallineamento fra due valute nei casi in cui:

- a) le valute sono ancorate tra di loro nell'ambito di un regime di cambio che prevede un corridoio sufficientemente stretto; oppure
 - b) il cambio tra le due valute è fisso e specificato nell'accordo di riassicurazione o di cessione di rischi a società veicolo.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'impresa utilizza la tecnica di attenuazione del rischio in questione nel calcolo del SCR tramite la formula standard solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 86 degli Atti delegati.
5. Nei casi in cui i termini e le condizioni di una tecnica di attenuazione del rischio che utilizza contratti di riassicurazione o società veicolo specifichino un limite alla massima protezione in caso di perdita definito in proporzione all'effettiva esposizione al rischio iniziale, l'impresa effettua la valutazione di significatività di cui al comma 1 solo per la parte di esposizione effettivamente coperta con la tecnica di attenuazione del rischio in oggetto.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

- 1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Per il Direttorio Integrato
Il Consigliere
(ex art. 9, comma 2 dello Statuto IVASS)

Regolamento n. 15 del 22 dicembre 2015

Regolamento concernente l'applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), Sezione II (formula standard), articolo 45-septies, commi 4 e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime *Solvency II* (requisiti di 1° pilastro).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter, 45-quater, 45-quinquies, 45-sexies, 45-septies, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli da 136 a 143 e il Titolo II, Capo I, Sezione 1;

VISTE le Linee guida emanate da EIOPA concernenti l'applicazione del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L'ASSICURAZIONE VITA

- Art. 4 (Tassi di mortalità per il calcolo del $SCR_{mortality}$)
- Art. 5 (Tassi di mortalità per il calcolo del $SCR_{longevity}$)
- Art. 6 (Tassi di invalidità e morbidità per il calcolo del $SCR_{disability-morbidity}$)
- Art. 7 (Tassi di recupero per l'invalidità e la morbidità per il calcolo del $SCR_{disability-morbidity}$)
- Art. 8 (Contratti con prestazioni multistato)

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 9 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, e 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
 - a) "Atti delegati", il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
 - b) "Codice", il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - c) "Contratti con prestazioni multistato", contratti di assicurazioni che prevedono prestazioni, eventualmente diversificate, al manifestarsi di determinati stati di salute dell'assicurato;
 - d) " $SCR_{mortality}$ ", il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di mortalità per l'assicurazione vita;

Regolamenti

- e) “SCR_{longevity}”, il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di longevità per l’assicurazione vita;
- f) “SCR_{disability-morbidity}”, il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità per l’assicurazione vita;
- g) “Ultima società controllante italiana”, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

Art. 4

(Tassi di mortalità per il calcolo del SCR_{mortality})

1. L’impresa, ai fini del calcolo del SCR_{mortality}, applica l’incremento di cui all’articolo 137 degli Atti delegati ai tassi di mortalità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento temporale. L’impresa applica il suddetto incremento dei tassi solo nei casi in cui esso comporti un aumento delle riserve tecniche senza il margine di rischio.
2. Nel calcolo delle riserve tecniche valutate prendendo in considerazione i tassi di mortalità incrementati, l’impresa pone pari ad 1 i tassi che, dopo l’applicazione dell’incremento di cui al comma 1, risultino superiori ad 1.

Art. 5

(Tassi di mortalità per il calcolo del SCR_{longevity})

1. L’impresa, ai fini del calcolo del SCR_{longevity}, applica il calo di cui all’articolo 138 degli Atti delegati ai tassi di mortalità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento temporale. L’impresa applica il suddetto calo dei tassi solo nei casi in cui esso comporti un aumento delle riserve tecniche senza il margine di rischio.

Art. 6

(Tassi di invalidità e morbilità per il calcolo del SCR_{disability-morbidity})

1. L’impresa, ai fini del calcolo del SCR_{disability-morbidity}, applica l’incremento di cui all’articolo 139, lettere a) e b), degli Atti delegati ai tassi di invalidità e di morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento di temporale.
2. Nel calcolo delle riserve tecniche valutate prendendo in considerazione i tassi di invalidità e morbilità incrementati, l’impresa pone pari ad 1 i tassi che, dopo l’applicazione dell’incremento di cui al comma 1, risultino superiori ad 1.

Art. 7

(Tassi di recupero per l’invalidità e la morbilità per il calcolo del SCR_{disability-morbidity})

1. L'impresa, ai fini del calcolo del SCR_{disability-morbidity}, applica il calo di cui all'articolo 139 lettera c) degli Atti delegati ai tassi di recupero per l'invalidità e la morbidità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento temporale.
2. In deroga alle disposizioni del comma 1, l'impresa non applica il calo di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettera c), degli Atti delegati ai tassi di recupero per l'invalidità e la morbidità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche che siano pari ad 1 nel caso in cui riflettano il fatto che la prestazione desumibile dal contratto sia venuta meno al termine di un periodo contrattualmente definito.

Art. 8

(Contratti con prestazioni multistato)

1. Per i contratti con prestazioni multistato, per i quali nel calcolo delle riserve tecniche rileva anche la transizione tra diversi stati di salute dell'assicurato, l'impresa, nell'applicazione dell'articolo 139 degli Atti delegati, individua come:
 - a) "tassi di invalidità e di morbidità", i tassi riferibili a tutte le possibili future transizioni da uno stato di salute dato ad uno più grave;
 - b) "tassi di recupero per l'invalidità e la morbidità", i tassi riferibili a tutte le possibili future transizioni da uno stato di salute dato ad uno meno grave, ivi incluso il passaggio allo stato di "persona sana", se rilevante.
2. L'impresa opera aggiustamenti unicamente ai tassi di permanenza nello stesso stato al fine di assicurare che, anche dopo l'applicazione degli *stress* previsti dall'articolo 139 degli Atti delegati, per ciascuno stato di salute la somma del tasso di permanenza e dei tassi di transizione ad altri stati di salute sia pari ad 1.

**TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 9

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Per il Direttorio Integrato
Il Consigliere
(ex art. 9, comma 2 dello Statuto IVASS)

Regolamento n. 16 del 22 dicembre 2015

Regolamento concernente l'applicazione dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità), Sezione II (formula standard), articolo 45-septies, commi 8, 9, 10 e 11, e 45-novies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime *Solvency II* (requisiti di 1° pilastro).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter, 45-quater, 45-quinquies, 45-sexies, 45-septies, 45-octies, 45-novies, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli da 165 a 202, da 208 a 215 e il Titolo II, Capo I, Sezione 1;

VISTE le Linee guida emanate da EIOPA concernenti il trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE

- Art. 4 (Obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti)
- Art. 5 (Impatto delle opzioni *call* sulla durata)
- Art. 6 (Durata relativa media per il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata)
- Art. 7 (Sottomodulo del rischio di tasso di interesse)
- Art. 8 (Ricalcolo delle riserve tecniche ai fini del calcolo dell' $SCR_{interest\ rate}$)
- Art. 9 (Ricalcolo del valore degli attivi ai fini del calcolo dell' $SCR_{interest\ rate}$)
- Art. 10 (Attivi con caratteristiche sia di titoli obbligazionari che di titoli di capitale)
- Art. 11 (Posizioni corte su titoli di capitale)
- Art. 12 (Concentrazione del rischio mercato)
- Art. 13 (Operazioni di scambio di titoli)
- Art. 14 (Impegni che possano dare luogo a obblighi di pagamento)

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-ter comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal Codice legislativo 7, settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
 - a) “Atti delegati”, il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
 - b) “Codice”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

- c) “Posizione corta in titoli di capitale”, una posizione corta con riferimento ai titoli azionari derivante da una vendita a breve, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2012/236;
- d) “Evento di credito”, la condizione in cui la controparte di un accordo giuridicamente vincolante possa esigere dall’impresa di assicurazione la copertura di perdite subite dall’attività sottostante all’accordo;
- e) “Struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base”, la struttura dei tassi di interesse privi di rischio di cui all’articolo 36-octies, comma 1, lettera a), del Codice, che non include l’aggiustamento per volatilità né l’aggiustamento di congruità, né misure transitorie;
- f) “*Mark-to-model*”, una tecnica di valutazione di attività e passività alternativa all’uso diretto dei prezzi di mercato quotati (*mark-to-market*), che consiste nell’utilizzo di prezzi di mercato quotati di attività e passività simili e nell’applicazione di adeguamenti per riflettere le differenze;
- g) “ SCR_{market} ”, il requisito patrimoniale per il modulo del rischio di mercato;
- h) “ $SCR_{counterparty}$ ”, il requisito patrimoniale per il modulo del rischio di inadempimento della controparte;
- i) “ $SCR_{interest\ rate}$ ”, il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di tasso di interesse;
- j) “ SCR_{equity} ”, il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio azionario;
- k) “Ultima società controllante italiana”, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II

RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE

Art. 4

(Obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti)

1. In applicazione dell’articolo 45-septies, commi 8, 9, 10 e 11, del Codice, l’impresa nel calcolo del SCR_{market} e del $SCR_{counterparty}$ tiene conto anche degli obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti, ove rappresentati da passività rilevate in base alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, degli Atti delegati.
2. Ai fini del comma 1, l’impresa tiene conto della natura delle prestazioni e, se del caso, della natura degli accordi contrattuali con un ente pensionistico aziendale o professionale, come definito dalla direttiva 2003/41/CE, o con altra impresa di assicurazione o di riassicurazione per l’erogazione delle suddette prestazioni.
3. Anche se la gestione degli attivi che rappresentano le passività legate alle prestazioni per i dipendenti è stata esternalizzata, nel calcolo del SCR_{market} e del $SCR_{counterparty}$ l’impresa di assicurazione tiene conto degli obblighi a suo carico in caso di perdita di valore di tali attivi.

Art. 5

(Impatto delle opzioni *call* sulla durata)

1. L'impresa, nel determinare la durata relativa (*duration*) delle obbligazioni e dei prestiti che prevedono opzioni *call*, tiene conto delle situazioni che incidono negativamente sulle probabilità di esercizio dell'opzione da parte dell'emittente, includendo i casi di deterioramento del suo merito di credito, di ampliamento degli *spread* di credito o di aumento dei tassi di interesse.

Art. 6

(Durata relativa media per il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata)

1. La durata relativa (*duration*) media di cui all'articolo 45-novies, comma 2, punto 3), del Codice equivale alla durata relativa (*duration*) dei flussi di cassa aggregati delle passività.

Art. 7

(Sottomodulo del rischio di tasso di interesse)

1. L'impresa nel calcolo del $SCR_{interest\ rate}$ include tutte le attività e passività il cui valore varia in funzione dell'andamento dei tassi di interesse, in coerenza con quanto disciplinato al Titolo I, Capo V, Sezione 5, Sottosezione 2 degli Atti delegati e agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

Art. 8

(Ricalcolo delle riserve tecniche ai fini del calcolo del $SCR_{interest\ rate}$)

1. Negli scenari di incremento e di calo della struttura dei tassi di interesse ai fini del calcolo del $SCR_{interest\ rate}$, l'impresa ricalcola le riserve tecniche utilizzando la struttura per scadenza dei tassi di interesse determinata applicando gli *stress* previsti rispettivamente dagli articoli 166, paragrafo 1, e 167, paragrafo 1, degli Atti delegati alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base e successivamente aggiungendo l'aggiustamento per congruità o l'aggiustamento per volatilità o applicando la misura transitoria di cui all'articolo 344-novies del Codice, qualora utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche dell'impresa.

Art. 9

(Ricalcolo del valore degli attivi ai fini del calcolo del $SCR_{interest\ rate}$)

1. Negli scenari di incremento e di calo della struttura dei tassi di interesse ai fini del calcolo del $SCR_{interest\ rate}$, l'impresa ricalcola il valore degli attivi applicando gli *stress* previsti rispettivamente dagli articoli 166, paragrafo 1, e 167, paragrafo 1, degli Atti delegati alla struttura dei tassi di interesse privi di rischio di base e mantenendo invariati gli eventuali *spread* desumibili dal valore di mercato degli attivi, valutati rispetto alla struttura dei tassi di interesse privi di rischio di base.
2. Qualora ai fini del calcolo di cui al comma 1, l'impresa utilizzi una valutazione *mark-to-model* per determinare il valore degli attivi sotto *stress*, l'impresa verifica che il valore degli attivi ottenuto utilizzando la valutazione *mark-to-model* senza l'applicazione dello *stress* di cui al comma 1 alla struttura dei tassi, sia coerente con il prezzo di mercato di attivi pertinenti scambiati in mercati attivi.

Regolamenti

Art.10

(Attivi con caratteristiche sia di titoli obbligazionari che di titoli di capitale)

1. In caso di attivi che abbiano caratteristiche sia di titoli obbligazionari sia di titoli di capitale, l'impresa tiene conto di entrambe le caratteristiche nel determinare quali sottomoduli di rischio della formula standard applicare ai fini del calcolo del requisito patrimoniale.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa considera la sostanza economica dell'attivo.
3. Nel caso l'attivo possa essere considerato come la combinazione di componenti separate, l'impresa applica gli *stress* pertinenti a ciascuna delle componenti individuate.
4. Nel caso non sia possibile operare la distinzione di cui al comma 3, l'impresa determina quali sottomoduli di rischio della formula standard applicare all'attivo in questione sulla base delle caratteristiche economiche prevalenti.

Art. 11

(Posizioni corte su titoli di capitale)

1. L'impresa utilizza eventuali posizioni corte assunte su titoli di capitale solo per compensare le posizioni lunghe su titoli di capitale nel calcolo del SCR_{equity} e a condizione che siano soddisfatti i requisiti sulle tecniche di attenuazione dei rischi di cui agli articoli da 208 a 215 degli Atti delegati e dall'articolo 45-quinquies, comma 2, del Codice e relative disposizioni attuative in tema di rischio di base.
2. Nel calcolo del SCR_{equity} , l'impresa non considera posizioni corte che residuino dalla compensazione di cui al comma 1. In particolare, l'impresa non considera gli incrementi di valore su dette posizioni corte residuali, derivanti dall'applicazione degli *stress*.

Art. 12

(Concentrazione del rischio di mercato)

1. L'assegnazione di un fattore di rischio pari a 0% per la concentrazione del rischio di mercato agli investimenti in entità che sono possedute dai soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 187, paragrafo 3, degli Atti delegati non può fondarsi sul solo legame di proprietà, ma deve tener conto dell'eventuale esistenza delle garanzie di cui all'articolo 187, paragrafo 3, secondo sotto-paragrafo degli Atti delegati.

Art. 13

(Operazioni di scambio di titoli)

1. Nel determinare i requisiti patrimoniali per le operazioni di prestito titoli o operazioni di cessione e riacquisto di titoli o per operazioni di pronti contro termine, inclusi i *liquidity swaps*, l'impresa segue la rilevazione degli elementi negoziati nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità. L'impresa tiene altresì conto dei termini contrattuali e dei rischi derivanti dalla transazione o dall'accordo.
2. Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità è rilevato l'attivo ceduto in prestito ma non anche l'attivo ricevuto come corrispettivo, l'impresa:
 - a) applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti all'attivo ceduto in prestito;

- b) include l'attivo ceduto in prestito nel calcolo dell' $SCR_{counterparty}$ fra le esposizioni di tipo 1 di cui all'articolo 189, paragrafo 2, degli Atti delegati, tenendo conto dell'effetto di attenuazione del rischio fornito dall'attivo ricevuto come corrispettivo, se quest'ultimo si qualifica come contratto di garanzia collaterale ai sensi dell'articolo 214 degli Atti delegati.
3. Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità è rilevato l'attivo ricevuto come corrispettivo ma non anche l'attivo ceduto in prestito, l'impresa:
- a) applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti all'attivo ricevuto come corrispettivo;
- b) tiene conto dell'attivo ceduto in prestito nel calcolo del $SCR_{counterparty}$ fra le esposizioni di tipo 1 di cui all'articolo 189, paragrafo 2, degli Atti delegati, considerando il relativo valore rilevato nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità al momento dello scambio, nei casi in cui i termini contrattuali o di legge diano luogo al rischio che, nell'ipotesi di insolvenza del mutuatario, l'attività concessa in prestito non venga restituita anche se l'attività ricevuta è stata restituita.
4. Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità sono rilevati sia l'attivo ceduto in prestito sia l'attivo ricevuto come corrispettivo, l'impresa:
- a) applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti sia all'attivo ceduto in prestito che all'attivo ricevuto come corrispettivo;
- b) include l'attivo ceduto in prestito nel calcolo del $SCR_{counterparty}$ fra le esposizioni di tipo 1 di cui all'articolo 189, paragrafo 2, degli Atti delegati, tenendo conto dell'effetto di attenuazione del rischio fornito dall'attivo ricevuto come corrispettivo, se quest'ultimo si qualifica come contratto di garanzia collaterale ai sensi dell'articolo 214 degli Atti delegati;
- c) considera nel calcolo del $SCR_{interest\ rate}$ le passività derivanti dall'accordo che genera il prestito, che sono rilevate nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità.

Art. 14

(Impegni che possano dare luogo a obblighi di pagamento)

1. Quando il valore nominale degli impegni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 189, paragrafo 2, lettera e), degli Atti delegati non è esplicitamente menzionato nei relativi accordi contrattuali, l'impresa, ai fini del calcolo del $SCR_{counterparty}$, determina la perdita per inadempimento di cui all'articolo 192, paragrafo 5, degli Atti delegati sulla base di una stima del suddetto valore nominale.
2. Il valore nominale stimato, di cui al comma 1, è pari all'importo massimo che l'impresa dovrà pagare nel caso in cui si verifichi un evento di credito della controparte.

**TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 15
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Per il Direttorio Integrato
Il Consigliere
(ex art. 9, comma 2 dello Statuto IVASS)

2. PROVVEDIMENTI IVASS

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 39 del 4 dicembre 2015

Modalità e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione a partire dall'anno 2016

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e le successive disposizioni modificative ed integrative e, in particolare, l'art. 335 il quale dispone l'obbligo per le imprese di assicurazione e riassicurazione di versare un contributo annuale di vigilanza;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante l'Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II) e, in particolare, l'art. 1 comma 191 che modifica il comma 5 del citato art. 335 del decreto legislativo n. 209/2005 prevedendo l'obbligo di pagamento in due rate del contributo di vigilanza annuale da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

ATTESA la necessità di stabilire per l'esercizio 2016 e i successivi esercizi le modalità e i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle norme citate,

DISPONE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Sono tenute al pagamento del contributo di vigilanza le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie stabilite in Italia delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo.

Art. 2

(Termini e modalità di pagamento)

1. A decorrere dall'anno 2016, il contributo di vigilanza dovrà essere versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base dell'aliquota contributiva determinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'anno di riferimento. L'IVASS provvederà a dare opportuna informativa sul proprio sito internet dell'avvenuta emanazione del citato decreto.
2. Il versamento del contributo dovrà avvenire mediante bonifico bancario a favore di IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma sul c/c acceso presso il Banco di Brescia, **IBAN IT 56 I 03500 03205 00000 0038000**, indicando nella causale il codice IVASS dell'impresa e la descrizione "acconto/saldo contributo di vigilanza anno XXXX".
3. Entro i termini indicati, dovrà essere compilata e trasmessa all'IVASS all'indirizzo di posta elettronica: **contributo.imprese@ivass.it** una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale dell'impresa o da un suo Delegato, corredata da apposita tabella di calcolo del contributo, utilizzando il modello allegato.
4. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

Art. 3

(Riscossione coattiva)

1. Il mancato pagamento del contributo di vigilanza, entro il termine stabilito, comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 335, comma 6, del D.lgs. 209/2005 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 4

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.ivass.it).

Il Presidente

Gli allegati al presente provvedimento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa /Provvedimenti.

Provvedimento n. 40 del 15 dicembre 2015

Prova di idoneità per l'anno 2015 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Istituto il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e, in particolare, gli articoli 9 e 10;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione di IVASS;

RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l'anno 2015 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

DISPONE

Art. 1

(Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione)

1. E' indetta per l'anno 2015 una prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Per l'ammissione alla prova è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero sostanzialmente equipollente.

Art. 2

(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)

1. A pena d'esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 3, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.ivass.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità.

2. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione negli accessi all'applicazione in prossimità della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di **formalizzare per tempo la propria candidatura**, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'*iter* di registrazione propedeutico alla presentazione della domanda.

3. La procedura di compilazione e invio *on-line* della domanda potrà avere inizio **a partire dalle ore 12.00 del 16 febbraio 2016 e dovrà concludersi entro le ore 12.00 del 31 marzo 2016.**

4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) comune di residenza e relativo indirizzo;
- e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
- f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
- g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
- h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, marca che il candidato non dovrà esibire il giorno della prova ma che avrà l'obbligo di conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- i) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e precisamente:

- **Modulo assicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
- **Modulo riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ed è riservato a chi è già idoneo all'esercizio dell'attività assicurativa);
- **Modulo assicurativo e riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);

La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa - attività riassicurativa - attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del Registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.

5. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda, a conferma dell'intervenuta iscrizione, l'applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale. **Per avere certezza di aver concluso validamente la procedura di iscrizione, si raccomanda vivamente di verificare di aver ricevuto la predetta e-mail di conferma.**

6. Il giorno della prova, all'atto dell'identificazione, ai candidati verrà richiesto di confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.

7. L'ammissione all'esame avverrà con la più ampia riserva di accertamento da parte dell'Istituto - in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato.

8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare – mediante compilazione della sezione “disabilità” dell'applicazione – la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi dell'IVASS.

9. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all'annullamento della prova dallo stesso sostenuta.

10. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata all'IVASS, mediante posta elettronica, all'indirizzo “esame.intermediari@ivass.it”.

11. L'IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 3
(Cause di esclusione)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati che:

- a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 2;
- b) il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5 non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.

Art. 4

(Articolazione della prova di idoneità)

1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla e a scelta singola.

2. L'esame per il Modulo assicurativo verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento:

- a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'Istituto;
- b) disciplina della previdenza complementare;
- c) disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione;
- d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
- e) disciplina della tutela del consumatore;
- f) nozioni di diritto privato;
- g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.

3. L'esame per il Modulo riassicurativo verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella B allegata al presente provvedimento:

- a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
- b) tecnica riassicurativa.

4. L'esame per il Modulo assicurativo e riassicurativo verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3.

Art. 5

(Data e luogo dell'esame)

1. La data, il luogo e l'orario dell'esame sono comunicati entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale "Concorsi ed Esami". Entro lo stesso termine e con le stesse modalità - qualora per motivi organizzativi non sia possibile determinare data, luogo e orario di svolgimento dell'esame - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso viene successivamente pubblicato. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione dell'avviso, la notizia del rinvio e la comunicazione della data, del luogo e dell'orario dell'esame viene prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito internet dell'IVASS, all'indirizzo www.ivass.it. L'IVASS non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti l'esame da parte di fonti non autorizzate.

Provvedimenti IVASS

Art. 6 (Svolgimento dell'esame)

1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell'articolo 3, sono ammessi a sostenere l'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell'articolo 5.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento dell'esame non è ammessa la consultazione di testi, vocabolari o dizionari, né l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova.
4. L'esame è corretto in forma anonima, esclusivamente con l'ausilio di tecnologia informatica e si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono comunicati prima dell'inizio della prova.

Art. 7 (Esito dell'esame)

1. L'esito dell'esame è reso disponibile per ciascun candidato mediante accesso al sito internet dell'IVASS, previo inserimento delle credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui all'articolo 2. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.

Art. 8 (Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un supplente per ciascuna delle categorie di componenti di cui al comma 2.
2. La Commissione è composta da:
 - a) due dirigenti dell'IVASS, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - b) due funzionari dell'IVASS;
 - c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
 - diritto privato;
 - diritto civile;
 - diritto commerciale;
 - diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'IVASS.

4. Il Presidente della Commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse al numero dei candidati, può suddividere la Commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un funzionario dell'IVASS e da un docente universitario, attribuendo funzioni di Presidente della sottocommissione al secondo membro dirigente dell'IVASS. Il Presidente della Commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione per l'espletamento della prova.

Art. 9

(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l'IVASS e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e per l'assolvimento delle finalità ad essa connesse.

2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn. 104/1992 e 68/1999 e dal D.P.R. n. 487/1994.

3. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso e comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

5. Titolare del trattamento è l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, via del Quirinale n. 21, Roma.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'IVASS all'indirizzo www.ivass.it.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Modulo assicurativo

Dettaglio delle materie

1. Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'Istituto

1.1. Normativa primaria contenuta nel Codice Civile e nel Codice delle Assicurazioni private (CAP)

- Impresa di assicurazione:
 - condizioni di accesso all'attività (imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, in uno Stato membro, in uno Stato terzo);
 - condizioni di esercizio dell'attività;
- Contratto di assicurazione:
 - definizione e caratteri;
 - soggetti (contraente, assicurato, beneficiario, assicurazione in nome altrui, per conto di terzi, a favore di terzi);
 - rischio (dichiarazioni inesatte o reticenti; inesistenza e cessazione del rischio; aggravamento e diminuzione del rischio; rischi assicurabili; delimitazioni del rischio);
 - premio e mancato pagamento del premio;
 - durata del contratto;
 - documentazione contrattuale;
 - prescrizione in materia assicurativa
- Vigilanza nel settore assicurativo e riassicurativo:
 - finalità;
 - destinatari;
 - funzioni e poteri dell'IVASS;

1.2. Normativa secondaria - Regolamenti

- Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c.auto di cui al titolo XIV (vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (disposizioni generali) nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle assicurazioni;
- Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;

- Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione;
- Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009 recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- Regolamento IVASS n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;
- Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014 concernente disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela;

2. Disciplina della previdenza complementare:

- Principali forme pensionistiche complementari
- Fondi pensione:
 - fondi aperti e fondi chiusi;
 - modalità di adesione ai fondi pensione e regole di comportamento.

3. Disciplina dell'attività agenziale e di mediazione:

- Accesso all'attività di intermediazione assicurativa (requisiti di iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e nell'Elenco annesso, cancellazione, reinscrizione, Fondo di Garanzia dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
- Esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa:
 - obblighi di comunicazione;
 - regole di comportamento (separazione patrimoniale, doveri e responsabilità verso gli assicurati, informazione precontrattuale, contributo di vigilanza);
 - distribuzione di contratti da parte degli iscritti in Sezione D;

- utilizzo di addetti operanti all'esterno/all'interno dei locali dell'intermediario iscritto in sezione A, B o D;
- contratti di assicurazione a distanza; collocamento di forma pensionistiche complementari, reti di vendita *multilevel marketing*
- disciplina antiriciclaggio;
- Sanzioni pecuniarie e disciplinari
- Contratto di agenzia disciplinato dal codice civile
- Contratto di agenzia di assicurazioni
- Contratto di mediazione disciplinato dal codice civile
- Contratto di mediazione assicurativa.

4. Tecnica assicurativa:

- assicurazione contro i danni:
 - interesse e valore (valore assicurabile, valore assicurato e valore a nuovo, sottoassicurazione e sopra assicurazione, massimali);
 - sinistro e danno (obblighi di avviso e salvataggio, scoperto, franchigia relativa e assoluta, risarcimento, liquidazione e pagamento dell'indennità, surroga dell'assicuratore);
- rami danni:
 - rami infortuni e malattia (caratteristiche, somma assicurata, denuncia e gestione del sinistro, principali tipologie di coperture assicurative);
 - ramo responsabilità civile per rischi diversi (caratteristiche, principali tipologie di coperture assicurative, con particolare riferimento alla responsabilità civile professionale);
 - assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore e natanti (caratteristiche, documenti assicurativi, formule tariffarie, risarcimento del danno, prescrizione);
 - rami incendio e furto (caratteristiche, valutazione e determinazione del rischio, sinistro e danno, obblighi in caso di sinistro, principali tipologie di coperture assicurative);
 - rami credito e cauzioni (caratteristiche, crediti assicurabili, procedura di affidamento, polizze fideiussorie, principali tipologie di coperture assicurative);
 - rami assistenza e tutela legale (caratteristiche, obbligo di avviso e gestione del sinistro principali tipologie di coperture assicurative);
- assicurazioni vita:
 - assicurazioni caso vita, caso morte e miste;
 - assicurazione sulla vita di un terzo e assicurazione per conto di terzi;
 - assicurazione a favore di terzi;
 - riduzione, riscatto e prestito su polizza;
 - indicizzazione e rivalutazione;
 - prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (unit linked, index linked e polizze di capitalizzazione).

5. Nozioni di disciplina della tutela del consumatore (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo):

- soggetti (professionista, consumatore e associazione di consumatori);
- educazione, informazione e pubblicità;
- rapporto di consumo.

6. Nozioni di diritto privato:

- soggetti del rapporto giuridico: persona fisica e persona giuridica;
- obbligazioni:
 - elementi del rapporto obbligatorio;
 - modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio;
 - adempimento, inadempimento e modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento;
 - obbligazioni pecuniarie, alternative, solidali, divisibili e indivisibili;
- contratti:
 - nozione e classificazioni;
 - elementi essenziali ed accidentali;
 - conclusione del contratto;
 - efficacia e validità;
 - invalidità, inefficacia, rescissione e risoluzione;
- la rappresentanza;
- elementi fondamentali di diritto societario;
- responsabilità contrattuale;
- responsabilità extracontrattuale.

7. Nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare:

- imposte sulle assicurazioni: oggetto dell'imposta, soggetto passivo;
- trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative;
- regime tributario delle forme pensionistiche complementari.

Modulo riassicurativo

Dettaglio delle materie

1. Disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione

- Natura, funzione e effetti del ricorso alla riassicurazione
- Impresa di riassicurazione:
 - condizioni di accesso all'attività
 - condizioni di esercizio dell'attività
- Contratto di riassicurazione:
 - definizione e caratteri
 - soggetti
 - rischio e interesse
 - formazione del contratto
 - diritti ed obblighi del riassicurato e del riassicuratore
- Distinzione tra riassicurazione e coassicurazione
- Tipologie riassicurative per la gestione dei rischi
- Disciplina di settore:
 - circolare ISVAP n. 574 D del 23 dicembre 2005;
 - Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

2. Tecnica riassicurativa

- Riassicurazione attiva e passiva
- Limiti di conservazione
- Trattati facoltativi: specificità
- Trattati obbligatori proporzionali: specificità
- Trattati obbligatori non proporzionali: specificità
- Altre tipologie di trattati
- Contabilità nella riassicurazione: nozioni di base e documentazione contabile
- Intermediario di riassicurazione: caratteristiche, ruolo, funzioni e obblighi.

Provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015

Provvedimento recante modifiche al regolamento Isvap n. 34 del 19 marzo 2010 recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO l'art. 31 della legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, concernente la dematerializzazione del contrassegno assicurativo;

VISTO l'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008, concernente la disciplina e le modalità di rilascio del certificato di assicurazione;

VISTO l'art. 7 Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015 circa l'acquisizione del consenso da parte del cliente alla trasmissione della documentazione assicurativa in formato elettronico;

CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 alla luce delle disposizioni in materia di dematerializzazione del contrassegno assicurativo e di trasmissione dei documenti contrattuali in formato elettronico.

Adotta il seguente PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Modifica all'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 – Trasmissione della documentazione)

1. Il comma 5 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

“Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.”

Art. 2 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il Direttorio Integrato
Il Consigliere
(ex art. 9, comma 2 dello Statuto IVASS)

Provvedimento n. 42 del 28 dicembre 2015

Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3 del provvedimento Ivass del 5 agosto 2014, n. 18

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'articolo 13 recante "Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Provvedimento IVASS del 5 agosto 2014, n. 18, recante "Criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27";

VISTO il Provvedimento IVASS del 23 dicembre 2014, n. 27, recante "Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3 del Provvedimento IVASS del 5 agosto 2014, n. 18";

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

CONSIDERATO che il Provvedimento IVASS del 5 agosto 2014, n. 18, all'articolo 5, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i limiti per il calcolo delle compensazioni di cui alla gestione CARD-CID;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 del citato articolo 5, l'IVASS rende noti i suddetti limiti, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

DISPONE

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente Provvedimento ha ad oggetto la fissazione, per la generazione 2016, dei limiti per il calcolo dei valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui alla gestione CARD-CID, individuati sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata, ai sensi dell'articolo 3 del Provvedimento IVASS del 5 agosto 2014, n. 18 (nel seguito Provvedimento n. 18).

2. Il presente Provvedimento contiene anche l'indicazione del valore corrispondente ai percentili, stabiliti con il Provvedimento IVASS del 23 dicembre 2014, n. 27, relativi al calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni per la generazione 2015.

Art. 2
(Soglie minime dei premi raccolti)

1. Le imprese integrano le compensazioni effettuate nel corso dell'esercizio 2016 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del Provvedimento n. 18 se nell'esercizio 2016 contabilizzano premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, in misura superiore a:

- a) 5 milioni di euro per la macroclasse "ciclomotori e motocicli";
- b) 40 milioni di euro per la macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli".

2. L'IVASS comunica alla Stanza di Compensazione, entro il 31 maggio 2016, distintamente per le macroclassi "ciclomotori e motocicli" e "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli", l'elenco delle imprese che, avendo raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1, integrano le compensazioni effettuate nel corso dell'esercizio con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni.

Art. 3
(Misura dei percentili)

1. La misura dei percentili utilizzati per la determinazione dell'importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nel calcolo è stabilita come segue:

- a) per la macroclasse "ciclomotori e motocicli", il percentile minimo è il 10° e quello massimo il 98°;
- b) per la macroclasse "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli", il percentile minimo è il 10° e quello massimo il 98°.

Art. 4

(Differenziali percentuali massimi tra incentivi e penalizzazioni)

1. Per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”, il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta) è stabilito come segue:

a) variabile “costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 9% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;

b) variabile “dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 7%;

c) variabile “velocità di liquidazione dei sinistri subiti”: delta pari al 5%.

2. Per la macroclasse “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”, il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta), è stabilito come segue:

a) variabile “costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 8% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;

b) variabile “dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 6%;

c) variabile “velocità di liquidazione dei sinistri subiti”: delta pari al 4%.

Art. 5

(Valori dei percentili di cui all’art. 5 – commi 1 e 2 – del Provvedimento n. 18)

1. I valori dei percentili da utilizzare per il calcolo degli incentivi relativi all’esercizio 2015 per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”, sono i seguenti:

- il 10° percentile è pari a 300 euro;
- il 98° percentile è pari a 10.217 euro.

2. I valori dei percentili da utilizzare per il calcolo degli incentivi relativi all’esercizio 2015 per la macroclasse “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”, sono i seguenti:

- il 10° percentile è pari a 350 euro;
- il 98° percentile è pari a 5.770 euro.

Art. 6

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento, pubblicato sul sito internet dell’IVASS, entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Il Consigliere
(ex art. 3, comma 3 e 4 dello Statuto IVASS)

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0204366/15 del 10 dicembre 2015

CREDIT AGRICOLE VITA S.p.A. - Inclusione di passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile. Provvedimento

Con lettera del 24 settembre 2015 Crédit Agricole Vita S.p.A. ha comunicato preventivamente, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento ISVAP n. 19/2008 e dell'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008, l'intenzione di emettere un prestito subordinato a scadenza fissa, per un importo fino a € 30 milioni, da includere tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa.

Ad esito dell'istruttoria effettuata si rileva, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento ISVAP n. 19/2008, la sussistenza dei requisiti per l'inclusione del suddetto prestito subordinato tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa fino al limite massimo del 25% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilità richiesto.

Nel quadro regolamentare vigente resta impregiudicata ogni valutazione di codesta società in ordine alla classificazione e ammissibilità dell'emittendo prestito tra i fondi propri di base ai sensi della Direttiva 2009/138/CE e delle relative norme di attuazione.

Il Consigliere
(ex art. 3, comma 3 e 4 dello Statuto IVASS)

Provvedimento n. 0211712/15 del 21 dicembre 2015

EUROVITA Assicurazioni S.p.A. - Approvazione del rimborso anticipato di tre prestiti subordinati ai sensi dell'art. 45, commi 4 e 6, del d.lgs. n.209/2005 e dell'art. 15, comma 4, del Regolamento n. 19/2008. Provvedimento.

Con lettera del 22 ottobre 2015, Eurovita Assicurazioni S.p.A., ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 45, commi 4 e 6, del D.lgs. n. 209/2005, e dell'art. 15, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 19/2008, per il rimborso anticipato:

- a partire dal mese di dicembre 2015, di due prestiti subordinati per complessivi € 10 milioni sottoscritti da Banca Popolare di Puglia e Basilicata e dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, di € 5 milioni di importo cadauno ed entrambi con scadenza giugno 2016;
- a partire dal mese di gennaio 2016 e fino a concorrenza dell'importo di € 10 milioni, del prestito obbligazionario convertibile di € 20 milioni avente scadenza luglio 2017.

Nell'istanza Eurovita Assicurazioni S.p.A. ha dichiarato che le sopra descritte iniziative di rimborso anticipato si concretizzeranno previa emissione, a partire da dicembre 2015, di un nuovo prestito subordinato di € 40 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si autorizza Eurovita Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 45, commi 4 e 6, del D.lgs. 209/2005 e dell'art. 15, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 19/2008, alle operazioni di rimborso anticipato di cui all'istanza a condizione che il citato nuovo prestito subordinato sia stato sottoscritto almeno fino a concorrenza degli importi da rimborsare.

Il Consigliere
(ex art. 3, comma 3 e 4 dello Statuto IVASS)

Provvedimento n. 0214523/15 del 24 dicembre 2015

Assimoco Vita s.p.a. - Ammissibilità, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 22 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, di un prestito subordinato nel calcolo del margine disponibile. Provvedimento.

Con lettera del 10 novembre 2015 Assimoco Vita s.p.a. ha preventivamente comunicato l'intenzione di emettere un nuovo prestito subordinato di € 5,7 milioni, in sostituzione di un prestito con scadenza al 30 dicembre 2015, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dello stesso nel calcolo del margine disponibile. Il nuovo prestito avrà durata decennale e prevede la facoltà di rimborso trascorsi cinque anni dall'emissione, previa autorizzazione dell'IVASS.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 22 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, la sussistenza dei requisiti per l'inclusione delle passività subordinate nel margine disponibile.

Nel quadro regolamentare vigente resta impregiudicata ogni valutazione di codesta società in ordine alla classificazione e ammissibilità del prestito tra i fondi propri di base ai sensi della Direttiva 2009/138/CE e delle relative norme di attuazione.

Per il Direttorio Integrato
Il Consigliere
(ex art. 9, comma 2 dello Statuto IVASS)

2.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0216192/15 del 30 dicembre 2015

Elba Assicurazioni S.p.A. Modifiche statutarie. Provvedimento.

Elba Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria del 19 novembre 2015 e ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 2 dello statuto sociale.

La modifica statutaria è apportata allo scopo di integrare l'oggetto sociale in funzione di una prossima istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami incendio, infortuni e assistenza.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 363 del 3 novembre 2015	Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG — Causa C-240/14 (Rinvio pregiudiziale — Responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente — Domanda di risarcimento — Convenzione di Montreal — Regolamento (CE) n. 2027/97 — Volo effettuato a titolo gratuito dal proprietario di un immobile al fine di presentare tale immobile a un eventuale acquirente — Regolamento (CE) n. 864/2007 — Azione diretta prevista dal diritto nazionale contro l'assicuratore della responsabilità civile) (2015/C 363/17).
L 295 del 12 novembre 2015	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L 295 del 12 novembre 2015	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L 295 del 12 novembre 2015	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le deviazioni standard in materia di sistemi di perequazione del rischio malattia conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L 295 del 12 novembre 2015	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo e per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L 295 del 12 novembre 2015	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L 295 del 12 novembre 2015	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'indice azionario per l'aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L 295 del 12 novembre 2015	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
C 376 del 13 novembre 2015	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7812 — Swiss Re Life Capital/Guardian Holdings Europe) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2015/C 376/10).
C 380 del 14 novembre 2015	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2015/C 380/07).
C 382 del 17 novembre 2015	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7836 — Banco Santander/Pai Partners/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2015/C

Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo

	382/06).
C 382 del 17 novembre 2015	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7810 — Vista/Solera) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2015/C 382/07).
C 383 del 17 novembre 2015	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il TTIP e il suo impatto sulle PMI» (parere d'iniziativa 2015/C 383/06).
C 383 del 17 novembre 2015	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Finanziamento dello sviluppo — la posizione della società civile» (parere d'iniziativa 2015/C 383/08).
C 383 del 17 novembre 2015	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Valutazione delle consultazioni dei soggetti interessati da parte della Commissione europea» (parere d'iniziativa 2015/C 383/09).
C 383 del 17 novembre 2015	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde — «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali» [COM(2015) 63 final] (2015/C 383/10).
C 385 del 19 novembre 2015	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7848 — ATP/AXA/Club Quarters/Cleavon) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2015/C 385/08).
L 307 del 25 novembre 2015	Regolamento (UE) 2015/2173 della Commissione del 24 novembre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 11.
C 394 del 27 novembre 2015	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7803 — MSI/Amlin) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2015/C 394/05).

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, da CNP IAM S.A. a CNP Caution S.A. e a CNP Assurances S.A., tutte con sede in Francia.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza della Francia ha comunicato di aver approvato in data 28 ottobre 2015 il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, assunto in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, dalla CNP IAM S.A. alla CNP Caution S.A. e alla CNP Assurances S.A., tutte con sede in Francia.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Faraday Reinsurance Co. Limited a Faraday Capital Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza inglese, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Faraday Reinsurance Co. Limited a Faraday Capital Limited, con effetto 1 dicembre 2015.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da The Copenhagen Reinsurance Company (UK) Limited con sede nel Regno Unito a Marlon Insurance Company Limited, con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza inglese ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da "The Copenhagen Reinsurance Company (UK) Limited" a "Marlon Insurance Company Limited", con effetto 4 dicembre 2015.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia in regime di libera prestazione di servizi, dalla Covéa Fleet e dalla Covéa Risks alla MMA IARD S.A. e alla MMA IARD Assurances Mutuelles S.A., aventi tutte sede in Francia.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza della Francia ha comunicato di aver approvato in data 16 dicembre 2015 il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, assunto in regime di libera prestazione di servizi, dalla Covéa Fleet e dalla Covéa Risks alla MMA IARD S.A. e alla MMA IARD Assurances Mutuelles S.A., aventi tutte sede in Francia.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da Nautilus Indemnity (Europe) Limited (“NIEL”), società con sede in Malta, a Nautilus Indemnity (Ireland) Limited (“NIIL”), società con sede in Irlanda.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza maltese ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, da Nautilus Indemnity (Europe) Limited (“NIEL”), società con sede in Malta, a Nautilus Indemnity (Ireland) Limited (“NIIL”), società con sede in Irlanda, con effetto 16 dicembre 2015.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da FNF Title Insurance Company Limited a R&Q Insurance (Malta) Limited (“R&Q”), società aventi entrambe sede a Malta.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza maltese ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da FNF Title Insurance Company Limited a R&Q Insurance (Malta) Limited (“R&Q”), con effetto 30 dicembre 2015.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Liverpool and London Steamship Protection and Indemnity Association Limited, società con sede nel Regno Unito, a R&Q Insurance (Malta) Limited, società con sede in Malta.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza inglese, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da Liverpool and London Steamship Protection and Indemnity Association Limited, società con sede nel Regno Unito, a R&Q Insurance (Malta) Limited, società con sede in Malta, con effetto 31 dicembre 2015.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da Scottish Widows plc, Clerical Medical Managed Funds Limited, Halifax Life Limited, Pensions Management (SWF) Limited, Scottish Widows Annuities Limited, Scottish Widows Unit Funds Limited e St Andrew's Life Limited a Clerical Medical Investment Group Limited., con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza inglese ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da Scottish Widows plc, Clerical Medical Managed Funds Limited, Halifax Life Limited, Pensions Management (SWF) Limited, Scottish Widows Annuities Limited, Scottish Widows Unit Funds Limited e St Andrew's Life Limited a Clerical Medical Investment Group Limited., con effetto 31 dicembre 2015.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per rischi situati in Italia, da Sterling Insurance Company Limited a Covea Insurance Plc, società aventi entrambe sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per rischi situati in Italia, da Sterling Insurance Company Limited a Covea Insurance Plc, con effetto 31 dicembre 2015.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni delle Rappresentanze generali per l'Italia di Royal & Sun Alliance Insurance Plc e Sun Insurance Office Limited, società con sede nel Regno Unito, a favore di ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni con sede in Italia.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni delle Rappresentanze generali per l'Italia di Royal & Sun Alliance Insurance Plc e Sun Insurance Office Limited, società con sede nel Regno Unito, a favore di ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni con sede in Italia, con effetto 1° gennaio 2016.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008

(Valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
2012 set	5.254	5.254	3.152	3.50	3.941	4.00
ott	4.953	4.953	2.972	3.50	3.715	4.00
nov	4.851	4.851	2.911	3.50	3.638	4.00
dic	4.542	4.542	2.725	2.75	3.407	4.00
2013 gen	4.208	4.208	2.525	2.75	3.156	4.00
feb	4.493	4.493	2.696	2.75	3.370	3.25
mar	4.640	4.640	2.784	2.75	3.480	3.25
apr	4.278	4.278	2.567	2.75	3.209	3.25
mag	3.964	3.964	2.378	2.75	2.973	3.25
giu	4.379	4.379	2.627	2.75	3.284	3.25
lug	4.418	4.418	2.651	2.75	3.314	3.25
ago	4.419	4.419	2.651	2.75	3.314	3.25
set	4.541	4.474	2.684	2.75	3.355	3.25
ott	4.248	4.248	2.549	2.75	3.186	3.25
nov	4.095	4.095	2.457	2.75	3.071	3.25
dic	4.114	4.155	4.155	2.75	3.086	3.25
2014 gen	3.866	3.866	2.320	2.75	2.900	3.25
feb	3.651	3.651	2.191	2.75	2.738	3.25
mar	3.399	3.399	2.039	2.25	2.549	3.25
apr	3.228	3.228	1.937	2.25	2.421	2.50
mag	3.123	3.123	1.874	2.25	2.342	2.50
giu	2.920	2.920	1.752	2.25	2.190	2.50
lug	2.794	2.794	1.676	1.75	2.096	2.50
ago	2.633	2.633	1.580	1.75	1.975	2.50
set	2.400	2.400	1.440	1.75	1.800	2.00
ott	2.424	2.424	1.454	1.75	1.818	2.00
nov	2.29	2.290	1.374	1.50	1.718	2.00
dic	1.990	1.990	1.194	1.50	1.493	2.00
2015 gen	1.702	1.702	1.021	1.50	1.277	2.00
feb	1.557	1.557	0.934	1.00	1.168	1.25
mar	1.294	1.294	0.776	1.00	0.971	1.25
apr	1.357	1.357	0.814	1.00	1.018	1.25
mag	1.812	1.812	1.087	1.00	1.359	1.25
giu	2.199	2.038	1.223	1.00	1.528	1.25
lug	2.042	1.975	1.185	1.00	1.481	1.25
ago	1.839	1.839	1.103	1.00	1.379	1.25
set	1.920	1.869	1.121	1.00	1.402	1.25
ott	1.696	1.696	1.018	1.00	1.272	1.25
nov	1.570	1.570	0.942	1.00	1.178	1.25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, TDEEM115".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

